

CLVII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 6 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Miceli presenta la relazione sul disegno di legge per acquisto di mobili per le ambasciate e legazioni ed altra sul disegno di legge per le spese impreviste per l'acquisto di un palazzo per l'ambasciata in Madrid. — Il presidente annunzia il risultamento della votazione a squittinio segreto sul disegno di legge per i provvedimenti finanziari. — Il deputato Guicciardi interroga il ministro d'agricoltura, industria e commercio sulla scoperta della fillossera in Toscana — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio — Il deputato Valle rinunzia a svolgere analoga interrogazione. — Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale — Discorrono i deputati Di San Donato, Lucchini Giovanni, Sonnino Sidney e Rinaldi Antonio.*

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizione.

4339. La Giunta municipale di Cuneo consente nella petizione (n. 4318) della Giunta municipale di Parma relativa all'ordinamento finanziario delle provincie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Progo la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n. 4323 della Giunta comunale di Firenze, e di trasmetterla alla Commissione che riferisce sulla legge comunale e provinciale.

(L'urgenza è ammessa.)

Presidente. Questa petizione, per ragione di materia, sarà trasmessa alla Commissione che riferisce sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Di San Giuliano, di giorni 30; Codronchi, di 8. Per ufficio pubblico, l'onorevole Pompili, di giorni 5.

(Sono conceduti.)

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Miceli a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

Miceli. Mi onoro di presentare alla Camera due relazioni; la prima sul disegno di legge per acqui-

sto di mobilia ad uso delle regie ambasciate e legazioni che sono situate in palazzi demaniali: e la seconda sul disegno di legge per autorizzare un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89, per provvedere all'acquisto di un palazzo in Madrid ed al relativo suo adattamento ad uso della regia ambasciata.

Presidente. Si intende che questi disegni di legge sono dichiarati d'urgenza. Appena stampate le relazioni verranno distribuite ai signori deputati.

Votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge per provvedimenti per le strade ferrate complementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge per provvedimenti per le strade ferrate complementari, già stato approvato dalla Camera, per alzata e seduta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Genala, relatore. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 6° di questo disegno di legge, che sta per essere votato a scrutinio segreto, è avvenuto un errore materiale di citazione, che pregherei la Camera di voler correggere così:

“ Il Governo, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 della convenzione approvata con l'articolo 1° della presente legge e dall'articolo 19 delle convenzioni approvate cogli articoli 2 e 3 di questa medesima legge, non potrà ordinare nè autorizzare un'anticipazione di apertura all'esercizio di linee o tronchi di linee per un tempo maggiore di un anno. ”

Presidente. La Camera ha udito la correzione, di un errore materiale di citazione, che la Commissione propone all'ultimo capoverso dell'articolo 6° del disegno di legge, che sta per essere votato a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni si intende che la Presidenza rimane delegata ad eseguire questa correzione nell'ultimo capoverso dell'articolo 6°.

(Così è stabilito).

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge: “ Provvedimenti per le strade ferrate complementari. ”

Si faccia la chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-

mento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Provvedimenti per le strade ferrate complementari:

Presenti e votanti. . .	252
Maggioranza . . .	127
Voti favorevoli . . .	192
Voti contrari . . .	60

(La Camera approva).

Interrogazione relativa alla riapparizione della fillossera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni dei deputati Guicciardini e Valle al ministro di agricoltura, industria e commercio.

L'interrogazione dell'onorevole Guicciardini è nei seguenti termini:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura sulla notizia della scoperta della fillossera in Toscana. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Si è diffusa la notizia che la fillossera sia apparsa in varie parti della Toscana; io quindi ho presentato questa interrogazione allo scopo di dare occasione all'onorevole ministro di dichiarare se questa notizia è vera, e quali provvedimenti abbia presi ed intenda di prendere a questo proposito.

Non mi dilungo perchè so che l'onorevole ministro di agricoltura non ha bisogno di eccitamenti; gli faccio soltanto una raccomandazione, ed è quella di far sì che le disposizioni concernenti il divieto dell'esportazione dei vegetabili dai comuni infetti o sospetti, siano osservate in Toscana più scrupolosamente di quello che purtroppo furono e sieno osservate in altre provincie del regno.

Presidente. Onorevole Valle, le dò facoltà di esporre la seguente sua domanda:

“ Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se si verificò o no l'apparizione della fillossera nei territori di Pitigliano e Sorano in provincia di Grosseto, e quali provvedimenti siano stati presi ed intenda prendere in proposito. ”

Valle. Non ho nulla da aggiungere alla mia interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Io avrei risposto ieri stesso alla duplice interrogazione, perchè mi pareva opportuno ed utile di comunicare subito alla Camera tutte le notizie che ho potuto avere in proposito. Non lo feci ieri, perchè eravamo sullo scorcio della seduta, nella quale si era esaurita una discussione molto importante. Lo faccio volentieri oggi, e ringrazio gl'interroganti, che me ne hanno dato l'occasione.

Le due provincie che sono risultate filloserate in questi primi giorni di luglio sono quelle di Livorno, e di Grosseto. Nulla risulta nelle altre provincie della Toscana.

Su quella di Livorno le località più precisamente infette sono nell'isola d'Elba, e sono le seguenti: il comune di *Porto Longone* con un'infezione nella frazione di *Capoliveri*, per un'estensione che sino a questo momento risulta superiore ai 30 ettari; e con altra infezione nella contrada *Buraccio* di circa 5 ettari, contrada la quale fa parte anche del territorio di *Porto Ferrajo*: il comune di *Marciana*, frazione di *San Pietro in Campo*, per un'infezione la cui estensione non è conosciuta; ma furono già scoperti quattro centri.

Debbo soggiungere, che sono sospettate altre infezioni in diversi altri luoghi dell'isola.

È doloroso però notare che la infezione si presume risalire ad oltre quattro anni addietro, e nulla è stato mai partecipato al Ministero, non ostante le leggi che regolano la materia.

In quanto alla provincia di Grosseto, la infezione per ora risulta solamente nel comune di *Pitigliano* per una estensione di circa mezzo ettaro. Per ora quindi si tratterebbe di una piccola infezione; però si teme che vi siano altri centri infetti; giacchè la mortalità delle viti a *Pitigliano* si fa risalire a dieci anni indietro.

Per un momento si sospettò ancora la presenza dell'insetto a *Marciano*, ma il sospetto non è confermato.

Cosa ha fatto il Ministero appena avuta notizia di queste infezioni? Esso si preoccupò dell'argomento, come dovea, in vista della sua grande importanza, giustamente rilevata dall'onorevole Guicciardini. Immediatamente ho con telegramma diretto a tutti i prefetti della Toscana, segnalati i pericoli della infezione scoperta, il bisogno di cautelarsi evitando importazioni di vegetali, la imperiosa necessità di esercitare attiva vigilanza e denunciare subito i sospetti di altre infezioni.

Debbo però tosto soggiungere che la necessità

della denuncia è sempre rammentata in tutte le occasioni dal Ministero.

Ma mentre in tal modo ho cercato di salvare il resto della Toscana, ho pensato alle provincie infette. Appena ho avuta la prima notizia, ho inviato ispettori, i quali sono ancora sul posto, l'uno in provincia di Grosseto, l'altro nell'isola d'Elba, per constatare l'infezione e riconoscerne l'estensione.

Ho provveduto anche all'invio di apposito personale addestrato in altri campi filloserati, per iniziare esplorazioni regolari; come ho provveduto all'invio del materiale occorrente.

D'altra parte nello stesso giorno della constatazione della fillossera nell'isola d'Elba ho emanato, in forza della facoltà data dalla legge al potere esecutivo, il divieto di esportazione di tutti i vegetabili, o parti di essi allo stato verde, e dei concimi vegetali o misti.

Così per il comune di Pitigliano ho subito emesso analogo divieto di esportazione dal territorio comunale, poichè soltanto ieri fu comunicata al Ministero la constatazione dell'infezione.

In quanto ai provvedimenti per impedire la propagazione del male, nulla posso dire ancora di preciso relativamente alla infezione di Pitigliano. Converrà prima rendersi conto un po' meglio dello stato delle cose. Se saremo di fronte a piccola infezione, come sembra, si potrà applicare il metodo distruttivo.

In quanto all'isola d'Elba la infezione è già così estesa, che pare poco conveniente adottare il metodo stesso, il quale non avrebbe probabilità di soffocare il male. Il metodo potrebbe forse applicarsi ai focolari periferici, salvo ad adottare qualche temperamento per le grosse macchie d'infezione. Su di ciò ho richiamata l'attenzione della Commissione consultiva, che oggi stesso si aduna al Ministero.

Dato però l'abbandono di tutta o parte della plaga fillosserata, converrà pensare al metodo curativo. Ed il Ministero ne incoraggerà l'applicazione dando il massimo del sussidio fissato dalla legge, ed accordando nei primi tempi la direzione tecnica gratuita dei lavori; il solfuro di carbonio in luogo del sussidio in danaro, per risparmiare ai proprietari le brighe degli acquisti, e dei trasporti che farebbero a condizioni meno vantaggiose; e l'uso gratuito degli strumenti occorrenti alle infezioni.

Io ho dunque la coscienza di aver fatto quanto doveva e poteva. Ho pensato e penso che sono

troppo importanti gli interessi, che si trovano in gioco; e posso, con certezza di adempimento, impegnarmi che nulla di quanto è in mio potere sarà trascurato per salvare il paese da questo flagello, che invade la nostra viticoltura.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni della legge comunale e provinciale,**

Presidente. Si procede alla continuazione della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Di San Donato. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Di San Donato. Sebbene io abbia l'onore di figurare fra i componenti della Commissione che ha esaminato la legge in discussione, una grave malattia mi ha impedito di prendere molta parte ai lavori della Commissione stessa.

Nelle poche volte che intervenni svolsi le mie modeste idee; ho sostenuto, ad esempio, che il sindaco venisse eletto dal corpo elettorale anche all'infuori dei consiglieri; che si dovesse mitigare l'annullamento delle prerogative dei Consigli comunali e provinciali dal presente progetto molto minacciate; che, se si vuol mantenere l'ostracismo dei deputati nelle amministrazioni locali, ostracismo del quale esse non hanno certamente guadagnato, si estenda almeno ai componenti dell'altro ramo del Parlamento; ma di tutte queste cose l'onorevole amico mio Lacava non ne ha fatto parola nella sua relazione.

Perciò, siccome accadrà che, o io abbia da svolgere qualche emendamento, o mi trovi in disaccordo con la Commissione su qualche argomento, così ho creduto debito di lealtà d'informare la Camera di questa mia eccezionale condizione, rispetto alla Commissione, la quale spiegherà il mio contegno nella discussione e nella votazione degli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Giovanni.

Lucchini Giovanni. Io ho letto con molta attenzione la dotta relazione dell'onorevole collega Lacava, e l'impressione mia prima fu questa, che l'abito non fa il monaco e che, per quanto modestamente codesto disegno di legge s'intitoli: modificazioni alla legge comunale e provinciale: noi ci troviamo di fronte ad una vera, grande e radicale riforma del nostro diritto pubblico amministrativo. Nè ciò mi spiace. Io amo gli ardimenti e

lodo quindi altamente e Ministero e Commissione di averci recato innanzi questa riforma; perchè una buona volta bisogna andarne fuori.

Da troppo lungo tempo si trascina nella Camera e nel paese questo argomento perchè tutti non abbiamo a desiderare di esaurirlo.

Di questa importante riforma io molte parti approvo; tanto che avrei potuto iscrivermi in favore; ma non l'ho fatto perchè intendo di oppormi specialmente all'allargamento del suffragio come fu proposto.

E non mi pento di essermi iscritto contro. Questa mattina, in un poderoso discorso, un deputato di destra deplorò che qualcheduno di quella parte siasi iscritto in favore per sete di popolarità. Non sarà male che da questa parte, da uno che ha sempre votato le più radicali riforme in senso liberale, si parli contro questo disegno di legge, sfidando anche la taccia di codino e di reazionario.

Questo disegno di legge reca innovazioni che certo nessuno può contrastare. La maggior garanzia nelle elezioni, l'azione popolare, l'elettività del presidente della deputazione, la responsabilità degli amministratori, l'assunzione da parte dello Stato di spese che sono di carattere generale, e adesso gravitano sui bilanci della provincia, sono riforme venute ormai a maturità ed alle quali io credo nessuno di noi potrà fare opposizione.

Ve ne ha qualche altra, che potrà essere contestata; per esempio, la Giunta provinciale, a capo della quale è messo il presidente del tribunale. E già questa mattina il deputato Lucca ha, con parola vivace e colorita, attaccato questa riforma, dicendo che il risultato che se ne avrebbe sarebbe quello di confondere giustizia ed amministrazione.

Io non mi propongo di esaminare questo punto della legge; però, all'onorevole Lucca io osserverei, che le asserzioni così assolute sono sempre pericolose, e che si potrebbe rispondergli che la amministrazione inglese procede bene, appunto perchè gli amministratori sono nel tempo stesso giudici, e sono i giudici di pace.

Dunque nemmeno questa innovazione può respingersi *a priori* anzi al contrario anch'essa va discussa e meditata.

Vi è poi un'altra parte di questa riforma che, a mio avviso, deve impensierire il legislatore, ed è di questa che io mi propongo di tener parola.

Lo farò con brevità, perchè conosco il momento nel quale parlo, ma, nel tempo stesso, lo farò con molta serenità di animo, perchè a par-

lare non mi muove nè speranza, nè timore, ma soltanto amore del vero.

Cominciamo dalla base, dal fondamento di questa riforma cioè dall'elettorato.

Questa mattina l'onorevole Colombo ha fatto uno splendido discorso, combattendo l'allargamento dell'elettorato. Io combatterò pure tale allargamento, ma per fini e con argomenti fino ad un certo punto diversi e quindi, mentre rendo omaggio allo splendore del suo discorso, non posso certo associarmi alla massima parte, almeno, delle considerazioni che, con tanta abilità, questa mattina egli ha esposto alla Camera.

La questione dell'elettorato, o signori, quando l'ho vista trattata nella relazione così empiricamente come non doveva essere trattata dal collega Lacava, mi ha fatto risovvenire una pagina del Baghehot, il quale, nel suo prezioso libretto sulle istituzioni inglesi, dice che, nel secolo decimonono, in politica, le grandi apparenze sono grandi realtà; e che è inutile discutere se la riforma che si propone sia logica, sia razionale, sia adeguata ai tempi; quando questa grande apparenza c'è in paese, bisogna soddisfarla, così come fosse una grande realtà.

Ed io non ho niente in contrario. Se è vero, come io credo, che il paese domandi un allargamento di suffragio amministrativo, facciamolo; ma quello che io nego è che il paese domandi il modo di allargamento del suffragio che ci viene proposto. Ed è quello che mi propongo di dimostrare.

Come si propone dalla Commissione e dal Ministero l'allargamento del suffragio amministrativo?

Eh, la relazione, fatta molto abilmente (e non occorre nemmeno dirlo, quando ne è autore Pietro Lacava), parla di pigioni, di abbassamento del censo, di mezzadria, di affittanze; ma non occorre occhio molto esercitato per capire che tutto questo, dal più al meno, non è che apparenza; la chiave di volta, come ben disse, questa mattina, l'onorevole Colombo, è una sola, o signori: voi estendete agli elettori politici, a tutti gli elettori politici, il suffragio amministrativo. In altre parole, di due liste ne fate una sola. Ecco la verità; chi sostenesse il contrario, potrebbe sostenere cosa teoricamente sostenibile, ma non vera.

E con qual argomento si viene a questo risultato? Con questo, che chi è capace di eleggere un deputato, e sa elevarsi al disopra delle considerazioni locali, evidentemente compie una funzione più difficile, ha maggiore capacità di quegli che deve giudicare soltanto degli affari d'un piccolo comunello; e che quindi, quando noi abbiamo ammesso queste capacità per l'ele-

torato politico, le dobbiamo pure ammettere per l'elettorato amministrativo.

Questo, se non erro, è l'argomento usato dal nostro relatore, e, meglio ancora, usato dal nostro onorevole collega Fazio, al quale bisogna rendere omaggio se questa riforma venne innanzi alla Camera; poichè quegli che ha maggiormente promosso, caldeggiato questo modo di allargamento di suffragio fu appunto l'onorevole Enrico Fazio dai banchi dell'estrema sinistra. (*Commenti*).

Vi dirò francamente una cosa. Questo ragionamento potrà essere vero, ma non è conforme alle conclusioni degli studiosi.

Io ho avuto occasione di vedere, non è molto tempo, un piccolo, ma pregevolissimo lavoro d'un professore di diritto costituzionale, dove si sosteneva precisamente la tesi contraria, e si diceva che, per eleggere un deputato occorre, minore capacità che non per eleggere un consigliere comunale od un consigliere provinciale. E così dev'essere perchè ricordo la prefazione di Henri Taine nel suo ammirabile volume *L'ancien Regime* dove l'autore descrive ed esamina tutta la splendida epopea della rivoluzione francese e dice: "Entro col bistori del chirurgo e rifaccio la storia qua dentro; ma se mi domandate a qual partito politicamente io appartenga, non so dirvelo: non so se io sia un liberale, o se sia un codino; se sia un reazionario o un radicale, perchè gli studi miei non mi portano ad alcuna conclusione, ed io mi trovo molto perplesso, più di un ignorante qualunque."

Ecco il ragionamento del Taine che a me sembra inconfutabile e dal quale si può trarre questa conclusione: che si appartiene ad un partito politico non per ragionamento, non per studi, ma vi si appartiene per tendenza, per temperamento, per posizione sociale, per sentimento.

Ed è così che noi sediamo piuttosto in questi banchi di sinistra che in quelli di destra non già per frutto di studi e di meditazioni.

Infatti, quando si vota politicamente, qual'è il primo nostro dovere? La disciplina cieca. Voi dovete votare una lista, che è quella che vi si presenta; e se fate un atto di ribellione siete un cattivo elettore.

Una voce. E un cattivo deputato!

Lucchini Giovanni. E un cattivo deputato, sia pure, benchè i due termini non sieno paragonabili. Questa è cosa vera e non so come si possa negarla.

Non è così invece nel voto amministrativo: gli affari saranno in una cerchia più ristretta, avranno

minore importanza; ma l'elettore deve fare un giudizio suo per sapere se vuole Tizio, il quale amministra con certi criteri, o Caio, che amministra con certi altri; per sapere se la questione della sua scuola, della sua chiesa, della sua strada, debba essere risolta in un modo piuttosto che in un altro.

Quindi il giudizio che deve dare l'elettore deve essere più cosciente e intelligente nel voto amministrativo che nel voto politico.

Ma io per un momento voglio ammettere che tutto ciò non sia vero; e che sia invece perfettamente vero quello che ci fu detto dal relatore, e cioè che, per l'elettore politico, occorra una maggior somma d'intelligenza, di capacità che per l'elettore amministrativo. E a che conclude questo?

Bisogna rispondere ad un'altra domanda; ma è fuori di discussione che nell'elettorato amministrativo si debba prendere a base il criterio della capacità? Ecco una questione che merita che su di essa noi ci intratteniamo un pochino e la discutiamo; perchè è il punto importante.

Io lo capisco il criterio della capacità e l'ho accolto anch'io, e non me ne pento, quando l'onorevole Zanardelli portò innanzi a noi la riforma elettorale politica; lo capisco il criterio della capacità nel diritto elettorale politico. Comprendo le due scuole; l'assoluta, quella francese, la scuola del contratto sociale, quella della sovranità nazionale: il voto è quasi un diritto naturale; e l'altra scuola, la germanica, a capo della quale stanno lo Gneist ed il Bluntschli, che vi dice: anche il diritto elettorale politico è un diritto derivato dallo Stato; lo Stato lo dà e lo toglie a seconda che la sua conservazione domanda l'allargamento o la limitazione del suffragio.

Quando si segue la prima scuola, come l'abbiamo seguita noi, allora il criterio della capacità subentra, ma come elemento limitativo. Noi abbiamo detto: tutti in Italia hanno diritto di essere elettori politici, ma siccome non potrebbero esercitare convenientemente questo diritto, perchè hanno deficienza di coltura, così domandiamo il criterio della capacità, ed ecco la ragione dell'articolo 100, proposto dall'onorevole Crispi.

Dunque non confondiamo le due cose. Il criterio della capacità se era buono, ottimo, forse necessario, quando si discusse l'elettorato politico, dobbiamo andar guardinghi nell'accettarlo ora che discutiamo dell'elettorato amministrativo.

Infatti, o signori, che cos'è il comune?

Delle frasi pompose ne ho udite tante anche in questa Camera e potrei citare nomi di egregi

collegi i quali hanno dato del comune definizioni molto diverse.

Un illustre professore nostro collega lo ha definito: un'associazione di contribuenti.

Non vi nego che la definizione può essere un po' fisiocratica e perciò non la faccio mia.

Voglio citare anzi la definizione data dal professore De Giovannis che mi pare veramente bella, artistica.

Egli definisce così: Il comune " non è fattura arbitraria dello Stato non è una mera circoscrizione territoriale; nè una società di contribuenti. Monade della Nazione, dopo la religione, la famiglia e la proprietà, è ciò che v'è tra i popoli inciviliti di più antico, di più rispettabile e di più vivace. „ Io accetto questa definizione.... (*Commenti all'estrema sinistra*) e se non vi piace tanto meglio, perchè essa è contro la mia tesi e non in favore. Prendetelo come volete, il comune, fatene un'associazione di contribuenti o fatene qualche cosa che ha vita a sè, indipendente dallo Stato, questo non potrete negarmi che, se lo Stato non ha la facoltà di distruggerlo, ha però la facoltà di regolarlo sotto tutte le forme e limitarne tutte le manifestazioni.

Ora qui dunque ci troviamo di fronte ad un diritto derivato, ad un diritto, cioè, che lo Stato può dare o togliere, aumentare o diminuire. E se così è, ma come mi venite a parificare i due voti? E, peggio ancora, come mi potete dire che uno comprende l'altro se partono da criterii opposti e se giungono a scopi ed a fini opposti?

Quindi logicamente ciò che si dice nella relazione, me lo consenta l'onorevole amico Lacava, a me non pare che regga. Che cosa si doveva ricercare quando dovevasi dar vita a questo nuovo elettorato? Dovevasi ricercare quali sono i fini appunto e quali gli scopi del comune; dovevasi cercare di ottenere una buona amministrazione; dovevasi ricercare in altre parole il raggiungimento di quei postulati che tutti conosciamo e che sommariamente possono ridursi a tre: che l'amministrazione di un comune giunga all'eguaglianza dei pesi fra i vari contribuenti, all'applicazione leale delle leggi dello Stato, alla razionale e severa finanza che non rechi pregiudizio ai diritti de' posteri.

Ebbe questo in mira l'elettorato amministrativo come ci fu proposto? Io non lo credo; il nuovo corpo elettorale sarà buono o cattivo, ma voi non lo avete composto certamente tenendo per obiettivo questi fini, niente affatto; voi avete trattato l'elettorato con criteri assoluti, voi avete confuso, a mio avviso, due cose assolutamente

incònfondibili, due qualità assolutamente eterogenee. (*Bene!*)

Ma non solamente voi non avete avuto di mira il raggiungimento di questo nobilissimo scopo, quando avete, lasciatemelo dire, artificiosamente composto il corpo elettorale; ma non vi siete nemmeno accorti di un'altra cosa, alla quale ha alluso oggi l'onorevole Colombo: cioè che voi invertite assolutamente le parti; voi spostate assolutamente lo scopo che ora c'è nella vita del comune; voi lo rovesciate.

Infatti, o signori, che cosa è la nostra legge provinciale e comunale, ed anche quel complesso di leggi che le fanno corona?

In fondo in fondo, imperfetta fin che volete, non è altro che la tutela dei non abbienti in confronto degli abbienti, imperocchè voi ordinate tutte le spese obbligatorie che in gran parte riescono a vantaggio dei non abbienti. Ma ora che cosa può accadere con questo nuovo corpo elettorale? Può accadere questo: che voi mettiate senza nessuna difesa gli abbienti in mano di coloro che nulla possiedono. Dico che può accadere, poichè ignoro se ciò accadrà: e anzi, per convinzioni mie personali sarei portato a credere che in Italia non avverrà. Ma ad ogni modo voi non potete escludere che il pericolo ci sia.

L'onorevole Lacava dice nella sua relazione: badate che questo è un timore insano; non è vero; consultate la statistica, e voi vedrete che gli elettori per censo soverchiano ancora gli elettori per capacità; quindi non vi prenda simile paura, poichè i censiti potranno non solamente opporsi, ma potranno tenere in giogo i non abbienti.

Io, onorevole Lacava, ho letto con molta attenzione questa statistica; aggiungo che ho per la statistica molta deferenza: ma non tale da indurmi a negar fede agli occhi miei, ed a quello che posso toccare con mano. Io ho qui un'altra statistica; l'ultima statistica elettorale del 1886, dalla quale prendo un primo dato: cioè che gli elettori dell'articolo 100 sono 600,000 circa; che gli elettori i quali superarono con buon esito l'esperimento finale del corso elementare sono circa 500,000; che finalmente i cittadini i quali servirono sotto le armi per non meno di due anni e frequentarono con profitto le scuole reggimentali sono circa 400,000. Dunque su per giù abbiamo un milione e mezzo di elettori, per capacità; se pur vogliasi adoperare questa frase, per quanto possa non rispondere al vero. Ora la relazione dell'onorevole Lacava non nega il fatto; ma dice che di questo milione e mezzo di elettori politici per capacità, una buona metà già farebbe parte del

corpo elettorale nuovo in forza degli abbassamenti di censo, e delle altre modalità introdotte nel disegno di legge.

Ma come si suffraga questa statistica, senza nessun dato, senza nessun estremo? È una semplice asserzione quella del relatore: e a questa asserzione, io mi permetto di opporre un'altra. Gli elettori dell'articolo 100 li conosciamo tutti; e non mi potrete persuadere che costoro paghino cinque lire d'imposta diretta, o quella pigione che è prescritta dalla nuova legge.

Io dico dunque che bisognava dimostrare questa asserzione o non parlarne; poichè è così ripugnante a chi conosce un poco le condizioni reali del nostro paese, che il prestarvi piena fede senza discuterla, mi parrebbe proprio un atto di ingenuità! E mi perdoni l'onorevole Lacava, questa ingenuità non voglio averla.

Io dico che gli elettori per capacità, sopraffaranno necessariamente quelli per censo; e che il pericolo a cui dianzi alludevo v'è, se questa legge sarà approvata. Ma non bastava, d'altronde, sostenere che gli elettori del censo soverchiano ancora gli elettori per capacità; bisognava provare qualche altra cosa, onorevole Lacava, di cui non c'è un cenno nella sua pregevole relazione. Come si dividono questi elettori per capacità?

La statistica è muta intorno a questo milione e mezzo. Lasciamo da parte le scuole reggimentali, le quali hanno una efficienza su tutto il territorio dello Stato. Ma l'articolo 100 e le scuole elementari dove portano il loro effetto più specialmente? Nei grandi centri, nelle città, e non nelle campagne! Per cui io credo di non andare lontano dal vero, asserendo che questo milione e più di elettori per capacità, andrà distribuito non già sopra i quattro milioni e mezzo di elettori, ma sopra quella parte di questi quattro milioni che abita i grossi centri. E in questo caso, potrete ancora dirmi non essere fondato il timore che gli elettori per capacità sopraffaranno completamente gli elettori per censo? A me pare anzi squisitamente dimostrato questo timore.

Quando voi mi ammettete, e non potete farne a meno, questa disparità, questa sproporzione degli elettori per capacità tra le campagne e le città, voi dovete ammettermi necessariamente che l'influenza di questo corpo elettorale si farà sentire maggiormente nelle città, nei centri molto abitati, anzichè nelle campagne. Sarà quindi sopra un terzo circa d'Italia che l'azione di questi elettori si farà veramente sentire.

Ma voi mi opporrete un argomento gravissimo; tanto grave, anzi, che il solo fatto di averlo ac-

cennato dimostra come voi pure vi siate dati pensiero che avvenisse ciò che io ho supposto ora. Mi opporrete, cioè, l'articolo 66 della vostra legge. Voi avete tanto temuto che gli elettori per capacità potessero sopraffare gli elettori per censo, che avete escogitato la garanzia dell'articolo 66 in virtù del quale, quando si tratta di un prestito, di una nuova spesa, di una spesa facoltativa e via via, nei Consigli provinciali imponete una certa proporzione dei voti, e nei Consigli comunali domandate il raddoppiamento dei consiglieri mediante la partecipazione dei maggiori contribuenti. Lasciamo passare la parola contribuenti. Ma il fatto è che quando si dice contribuenti, si dice proprietari fondiari; perchè il cittadino che non sia proprietario fondiario, e sia grosso contribuente, vi potrà essere appena in qualche comune in via eccezionale.

Ma nella grandissima parte dei comuni del regno, quando parlerete di maggiori contribuenti, voi dovete rivolgervi sempre ai contribuenti fondiari.

Ora questo rimedio, questo paracadute, questa salva-guardia offerta dall'articolo 66, cioè il raddoppiamento del Consiglio comunale, io l'accetterò perchè sono così gravi le mie preoccupazioni che io debbo accettare ogni tavola di salvezza come fa il naufrago. (*Interruzioni*).

Ma debbo pur dirvi con franchezza che il vostro articolo 66 ci riconduce in pieno medio evo; è un anacronismo.

Una voce. I convocati.

Lucchini Giovanni. I convocati, mi si dice. I convocati, con la legge austriaca, andavano bene. Ma sa perchè, onorevole Salaris? Perchè presente al convocato c'era un impiegato governativo, il quale faceva votare come voleva lui, e perchè il bilancio comunale si riduceva a ben poche cose; tanto che, in verità, non valeva la pena di discutere. (*Interruzioni*).

Il referendum svizzero! Ma non c'è il referendum nelle cose amministrative.

La Svizzera ha il referendum politico nel Governo cantonale e federale, ma non nelle amministrazioni locali.

Questa è la prova che la Svizzera è un paese forte, che sente nobilmente, e che amministra con esperienza. In quel paese adottano certe riforme in grande; ma si guardano bene dal portarle nei piccoli centri della vita locale. Osservate la legge svizzera, e vedrete quale severità di accentramento e di tutela ci sia!

Per me, dunque, è un anacronismo il raddoppiamento del Consiglio comunale.

Volere o non volere, voi mettete una casta di proprietari contro una casta di operai; siamo giusti. Noi prima diciamo di volere che questa classe operaia sorga ad amministrare la cosa pubblica, e poi la mettiamo in lotta con la casta dei proprietari fondiari!

È una contraddizione; perchè voi mentre proclamate il principio che bisogna allargare i poteri locali; che ciascuno ha diritto di prender parte alla vita del suo Comune; che bisogna aprire le dighe a tutti, che cosa venite poi a concludere? Finchè si tratta di minutaglie; finchè si tratta di votare un bilancio che non esca fuori di quei limiti, va bene che questo nuovo corpo elettorale venga innanzi; ma quando poi c'è da fare qualche cosa di veramente importante; quando c'è da soddisfare un vero bisogno; quando da attuare una vera riforma, allora voi dite: venga avanti la classe privilegiata; venite avanti voi che non godete la fiducia degli elettori, tanto che siete stati lasciati fuori del Consiglio comunale; venite avanti voi, e deliberate.

L'articolo 66 è poi anche un pericolo per l'ordine pubblico. Imperocchè quando in una grande città, e forse anche in un piccolo Comune, un Consiglio comunale, seguendo l'opinione pubblica avrà proposto una grande riforma: ad esempio, di fare un acquedotto, e poi, i proprietari fondiari si saranno opposti, io non so, all'uscire dall'aula comunale, se riceveranno applausi, fischi, o legnate.

Una voce. Un po' di vita!! (*Si ride*).

Luchini Giovanni. Quindi rinfocolate gli odii. Ma c'è di peggio ancora. Quest'articolo 66, per me, in molti casi è inefficace. Questa mattina l'onorevole Lucca diceva: ma perchè raddoppiate il Consiglio coi maggiori censiti? Che bisogno c'è di raddoppiarlo? Dunque voi supponete che nel Consiglio non ci siano che non censiti? È uno stravincere: basterebbe mettercene dentro la metà. Ora io ragiono a rovescio: Se volete una tutela questa che avete immaginato col vostro articolo 66, può non servirvi a niente.

Infatti voi dovete tener conto che ci sono alcune migliaia di piccoli comuni, dove vivono due o tre grandi proprietari; oltre di questi, voi trovate la enorme ed infinita schiera dei piccolissimi proprietari ai quali le spese comunali non fanno nè caldo nè freddo, perchè si risolvono in somme d'imposte incalcolabili. Ora lasciate pure che quei due o tre maggiori censiti vadano, sugli scudi del vostro articolo 66, al Consiglio comunale; gli altri dodici, se il Consiglio è composto di quin-

dici, voteranno contro di loro; e la vostra tutela sarà completamente inefficace.

E tutto questo senza dire che mentre voi vi fate l'ipotesi di maggiori spese, di mutui, di prestiti, c'è un modo per spostare completamente le finanze comunali senza incappare nel vostro articolo 66. Quando si trattasse, per esempio, di togliere tutte le imposte ad una data classe per trasportarle in un'altra, l'articolo 66 non varrebbe niente.

E tutto questo può accadere, senza che la tutela che voi date in mano al cittadino si possa usare. Dunque non mi dite che l'articolo 66 è il contrappeso, è il paracadute al pericolo a cui dianzi ho accennato: cioè al pericolo dello strapotere delle classi non abbienti.

Si potrebbe anche dirmi che ci sono altre leggi che salvaguardano i proprietari fondiari. Io desidero camminare speditamente e quindi non mi soffermo su ciò. Vi dico soltanto: se alludete alla legge comune, no, perchè soltanto se si tratta di spesa nuova può il ventesimo dei contribuenti sorgere e fare opposizione. Se è la legge che abbiamo votato ultimamente, quella cioè del 1884, in forza della quale occorre una misura legislativa per eccedere la media del triennio nella sovrimposta fondiaria, vi rispondo che saranno parziali e mutabilissimi i casi della sua applicazione. Ma io non mi soffermo più oltre in queste considerazioni, perchè, fra le altre cose, non so se quelle leggi continueranno ad aver vigore dopo che avremo votata questa; o se questa, codificando nella materia, non distrugga di per sé stessa tutte le leggi che erano antecedentemente in vigore. Ma, ripeto, io devo camminare troppo sollecitamente per esaminare tale questione.

E che, signori miei, il vostro sistema di elettorato non sia buono, ve lo prova un fatto. Io ho voluto prendermi la briga di scorrere quel prezioso libro in cui sono riportate tutte le leggi amministrative di ogni Stato di Europa e che ciascuno può trovare nella nostra biblioteca cioè il *Demonbynes*, orbene non ce è un paese che abbia accolto il nostro principio. Non c'è una legge elettorale amministrativa che stabilisca, come criterio all'elettorato amministrativo l'elettorato politico. Non una! Ossia mi correggo: ce n'è una, ed è in quel paese dove per l'incidenza necessaria c'è il suffragio universale: in Francia.

E proprio, signori miei, noi dobbiamo prendere esempio dalla Francia?

Ma che dolorosa storia di quei comuni, da Turgot a Ledru-Rollin, che regalò ad essi il suffragio universale nel 1848! Bisogna vedere! Prima

troviamo 44,000 repubbliche, perchè allora erano 44,000 i comuni; e poi, invece, incatenati piedi e mani; e poi di nuovo la libertà; e poi di nuovo le strette e le catene.

È sapete che cosa è ora il comune francese? Il comune francese non può far nulla da sé, perchè anche lì c'è questa gioia del raddoppio dei maggiori censiti nei Consigli comunali, anche adesso...

Voci a sinistra. Adesso non più!

Lucchini Giovanni. Non più? Forse fu tolto recentemente.

In Francia la vita amministrativa, la vita comunale langue; e langue talmente, signori miei, che il Ferrand, uomo istruttitissimo, che fu anche prefetto, ha stampato a questo proposito due volumi recentemente, dal collega Torraca certo conosciuti, due volumi che meritano tutta la vostra attenzione.

Sapete che cosa dice il Ferrand? Dice che la causa prima di tutti i mali della Francia, per cui non si è mai potuto attuare un vero decentramento risiede appunto in questo; che, per aver dato troppo larghezza amministrativa, si è dovuto infrenare la vita amministrativa da un'altra parte; e di qui è nato quello squilibrio della vita locale, che ha portato la Francia a tristi condizioni.

E in questo libro (vedete cosa mirabile!) si fa un raffronto minuzioso con l'Italia, e si conclude: "oh! felice l'Italia! felice paese dove si cammina con giudizio e con prudenza!"

Bonacci. Questo scredita l'autore!

Lucchini Giovanni. "E per questo in Italia la vita comunale fiorisce, (*Si ride*) e per questo in Italia c'è risveglio economico e politico! Qui, da noi, invece, in Francia, tutto tonde ad arrestarsi e a cristallizzarsi."

Una voce. Fu prefetto italiano.

Lucchini Giovanni. Sì? È un particolare che non conosceva.

Voi tutti sapete quanto sia raro il caso che in Francia si parli bene delle cose nostre. E ora, quando avremo votato questa legge, non ci resterà neppure questa magra consolazione (*Si ride. — Commenti*).

E qui, signori, permettetemi anche di dirvi essere naturale che nessuno Stato abbia seguito il criterio vostro. Io capisco che si accordi il voto alla maggior parte dei cittadini. Lo Stato deve accordarlo (se si dovesse domani rivotare, rivoterei di gran cuore) perchè al cittadino domanda gravi sacrifici di denaro, e anche sacrifici di sangue; un corresponsivo deve dunque darglielo.

Ma il comune che cosa domanda al non abbiente? Niente, che io sappia.

Una voce a sinistra. E i dazi di consumo?

Lucchini Giovanni. Ecco la grande parola: i dazi di consumo. E va bene. Vediamola un po' in faccia questa figura: i dazi di consumo. Intanto cominciamo a dire, quanto ai dazi di consumo, che tutti deploriamo il modo col quale sono applicati.

Ma se voi mi dite che credete la imposta indiretta un titolo di censo, potrò incominciare a discutere; però, badate bene, o signori, che avete votato la legge elettorale politica, e non avete creduto la tassa di consumo titolo sufficiente; badate bene che la stessa relazione ricorre alla capacità, e non vi parla della tassa di consumo. E la relazione fa bene a non parlarne: perchè, volere o non volere, la imposta che può mettere il cittadino in grado di giudicare la amministrazione del suo paese, è quella che si sente. Occorre che la imposta sia diretta, affinchè possa produrre i suoi effetti; e che il contribuente la segua, e veda quando è bene e quando è male applicata. La imposta indiretta non vi conduce mai a questo.

Io non faccio questione se il dazio di consumo sia compenetrato nei salarii; non mi sento in grado di affrontare il problema, nè questo sarebbe il momento; mi basta di accennarlo, tanto più che si tratta di una questione molto vecchia e molto discussa.

Io prendo il più popolare degli scrittori intorno questa materia, lo Stuart Mill, il quale dice: "è importantissimo che l'Assemblea che vota l'imposta locale sia eletta esclusivamente da coloro che pagano una parte qualsiasi di questa imposta.

"Quelli i quali non pagano imposte, e dispongono col loro voto del denaro altrui, hanno tutti i motivi immaginabili per essere prodighi e nessuno per essere misurati nelle spese. Il voto concesso a coloro che non pagano, quando trattasi di danaro, è una violazione del principio fondamentale di un Governo libero."

"È la stessa cosa che permettere al pubblico di saccheggiare la nostra saccoccia per tutti quegli oggetti che egli si compiacerà di chiamare oggetti d'interesse pubblico. Tutti sanno che fu appunto il voto dato ai non contribuenti (e qui torna opportuno di richiamare alla memoria il discorso dell'onorevole Colombo, di questa mattina), quello che nelle grandi città degli Stati Uniti ha fatto prevalere un sistema d'imposte il

cui peso cade esclusivamente su determinate classi di cittadini.

"È necessario che l'imposta sotto una forma visibile possa dare al contribuente il termometro della pubblica amministrazione; allora solo egli può curarne l'indirizzo, guarirne i difetti, provarne i miglioramenti. Certo anche i consumatori di the e di zucchero pagano un'imposta, ma gabella viene da gabbare ed il consumatore che paga senza avvedersene non può prendere a cuore l'andamento della pubblica cosa. Per obbligarlo a far ciò è necessario che il denaro occorrente gli sia domandato direttamente."

Io so quello che mi si può dire. (*Rumori*).

L'onorevole Fortis interrompe...

Fortis. Non ho interrotto io in questo momento.

Lucchini Giovanni. Domando scusa. Si può dire: qui non si tratta nè di the, nè di zucchero; si tratta di pane. In questo io sono d'accordo, e dico che una riforma radicale nelle tasse di consumo locale è assolutamente necessaria, per impedire che siano tassati i generi di prima necessità. Magari noi potessimo seguire l'esempio del Belgio e dell'Olanda! Ma in ogni modo possiamo sempre fare qualcosa di efficace, sottraendo queste prime necessità della vita alla tassa di consumo.

Questo è l'obbiettivo che dobbiamo avere innanzi a noi. Ma non parliamo di tasse indirette e di dazi di consumo come basi all'elettorato, se non vogliamo sovvertire i cardini e le basi del nostro diritto amministrativo.

Faccio un'ultima considerazione intorno l'elettorato, ed ho finito. Non teme la Commissione che, qualora venisse accolto il disegno di legge come essa ce lo propone, noi commetteremmo una aperta e manifesta ingiustizia?

Voi sapete, o signori, come furono applicati i criterii della legge elettorale politica.

Là dove c'era un candidato cui premeva iscrivere molti elettori, o un sindaco o un segretario che voleva dar peso al suo comune, si iscrivevano quanti si potevano: anche i bambini lattanti avevano fatta la seconda elementare! In altri comuni invece la legge si è applicata lealmente, e le iscrizioni furono moderate. E anche l'articolo 100 in qualche comune fu applicato largamente, in qualche altro scarsamente.

Orbene, o signori, quando voi basate su questi precedenti l'elettorato amministrativo, voi sanzionate un'ingiustizia; poichè avverrà questo: che nella nomina dei consiglieri provinciali, che sono eletti per mandamento, ci sarà qualche comunello di nessunissima importanza, di 1500 o

2000 abitanti, che sopraffarrà i centri più grossi, perchè quel piccolo comunello, appunto perchè ci fu un deputato, un segretario, un sindaco che promosse in più larga misura le iscrizioni, prevarrà sui grossi centri dove le iscrizioni per capacità e per l'articolo 100 siano state meno numerose.

Ora io dico: se volete applicare questo criterio, trovate almeno il modo che non si riesca a queste ingiustizie, che voi non potete negare e che sono note a tutti!

Voi dunque, signori, mi domanderete: ma non volete l'allargamento del voto? Signori, io voglio l'allargamento del voto elettorale, e lo voglio tanto largo che se verrà una proposta più radicale io la voterò. (*Commenti a sinistra*).

Voci. Fate voi una proposta.

Lucchini Giovanni. Non avrebbe autorità fatta da me. (*Interruzioni a sinistra*).

Voci. Proponete il suffragio universale.

Lucchini Giovanni. Lasciamo andare la parola suffragio universale; io non l'ho pronunciata; io ho detto che vi possano essere proposte larghissime (*Commenti*) e che accetterò qualunque allargamento di suffragio che posi su base razionale, che sia organico, che non abbia l'impronta artificiale che ha questa proposta; perchè per me questa proposta non risponde al vero stato e alle condizioni vere del paese; è qualche cosa d'artificiale da cui dovremo uscire quanto prima e mantenerla così sarebbe impossibile. Ora, io sono disposto a votare qualunque allargamento di suffragio, purchè mi risponda a queste vere condizioni del paese, e non sovverta, lo ripeto, portandovi la confusione anzichè l'innovazione, tutto il nostro diritto pubblico amministrativo. Ancora poche parole intorno ad altri punti della legge: cioè i ratizzi, concorso dei comuni, e l'articolo 95.

Il criterio, o signori, che informa la proposta della Commissione, là dove dice che bisogna togliere alle provincie la facoltà di sovraimporre e ricorrere invece al concorso dei comuni, è un concetto sano che io accetto.

Non è giusto che la sola proprietà fondiaria serva a sopperire a tutti i pesi provinciali. Occorre fare entrare in questa categoria di contribuenti altre fonti di ricchezza; e se la Commissione avesse adottato il sistema di far concorrere nelle imposte provinciali o la ricchezza mobile o qualunque altra di quelle forme d'imposta sulla ricchezza che hanno i comuni, io in verità mi sarei associato ad essa di gran cuore. Ma, parliamoci schiettamente: la forma di concorso come è

proposta dalla Commissione in questo disegno di legge a quali conseguenze ci condurrà? A me pare che voi farete un salto nel buio anche con questa innovazione. Già in un giornale abbiamo veduta riportata una petizione, che sarà pervenuta alla Camera, della Giunta comunale di Parma, la quale petizione mette a noi sott'occhio quali saranno le conseguenze di questa riforma.

Orbene, o signori, permettete che io, modestamente parlandovi della mia provincia, vi metta sott'occhio qualche cosa di simile, e forse anche di peggio.

La mia città nativa, la città di Vicenza, ha in bilancio un'entrata ordinaria di 660,000 lire. La sovrimposta provinciale che il comune di Vicenza attualmente paga, risulta nella cifra di lire 1,052,915.84.

Dato ed ammesso il concorso proposto nel disegno di legge che ci sta dinanzi, veniamo a questo risultato: che la entrata ordinaria di tutti i 120 comuni della provincia, detratti gli interessi dei mutui, i passivi, l'ammortamento dei capitali, le partite di giro, ecc., ammonta a lire 3,495,153.30: la quota di concorso proporzionale quindi spettante alla mia città è di lire 181,700.

La differenza, dunque, fra quello che essa pagava prima in 115,600 lire e quello che dovrà pagare ora è di lire 66,000.

Ora, o signori, io sfiderei qualunque abile amministratore ad operare il miracolo di ricavare dalle saccoccie dei contribuenti comunali di Vicenza altre 66,000 lire in pochi giorni.

Ma lo so, voi potete oppormi che la riforma è ispirata al concetto che i comuni grossi, i centri murati, debbono pagare di più, perchè, voi dite, i servizi provinciali si estrinsecano specialmente nel capoluogo; così, per esempio, i manicomi, gli istituti degli esposti si trovano di solito nel capoluogo.

Ma io vi rispondo, anzitutto, che quello che voi dite non è esatto; per esempio, a Vicenza, non esiste un manicomio.

Una voce. Non avete matti!

Lucchini. Ne abbiamo, ma li mandiamo a Venezia. (*ilarità*).

A Vicenza vi è l'istituto degli esposti, ma invece, nel fatto, i bambini si mandano fuori presso tenutari, sicchè codesto istituto ha più l'apparenza che la sostanza di un istituto.

Dunque nemmeno quel vostro criterio reggerebbe. Ma passi questo; veniamo ai comuni di montagna della mia provincia.

Forse avrete sentito parlare dei sette comuni

che sono (ve lo devo ammettere) comuni ricchi specialmente pel commercio in formaggi ed anche in legname, ma che hanno un territorio sterilissimo: dei boschi, qualche prato, sempre deficiente di acqua.

Ebbene, sentite in quali condizioni si troverebbero codesti comuni con la vostra legge.

Il comune di Asiago con un movimento commerciale attivissimo e floridissimo, ha un bilancio, detratte sempre le partite di giro, ammortamento, ecc., di lire 103,991, e di sovrimposta fondiaria provinciale pagà adesso una miseria (632 lire); vi ammetto che potrebbe pagare qualche cosa di più, ma sapete quale sarà la sua quota di concorso? 26,609 lire. (*Commenti*).

Andiamo innanzi; Enego, bilancio 55,000 lire; sovrimposta provinciale 184 lire; nuova contribuzione 13,588; Foza, bilancio 38,000 lire; sovrimposta provinciale 150 lire, nuova contribuzione 11,147.

Differenza totale per tutto il distretto dei sette comuni, in confronto a quello che pagano ora 104,126 lire!

Lacava, relatore. Pagheranno meno gli altri.

Lucchini Giovanni. Grazie tante; questo si capisce; ma io domando se sia possibile che questi comuni sopportino un onere così grave. È una bella cosa discutere teoricamente, a me pure piace il farlo; ma quando mi trovo di fronte a questi fatti, ritengo che non sia possibile andare innanzi con la teorica. Quindi non è possibile, a mio avviso, applicare la vostra legge, salvo che non vogliate mettere in fallimento un gran numero di comuni italiani. E basti di questo. Poche parole ancora sull'articolo 95 ed ho finito di tediare la Camera. L'articolo 95 è la più grossa delle rivoluzioni portate da questo disegno di legge. Ciò che, in altri paesi, occupa la mente di generazioni e generazioni... (*Interruzioni*)

Questo fino ad un certo punto, perchè io non oserei asserire, come qualche altro, che questa sia la legge inglese dei poveri; non è che una parte, qui non si tratta del lavoro obbligatorio si tratta solo degli impotenti; quindi non faccio paragoni, ma dico solo che non si supplisce alla lunga e paziente legislazione degli altri paesi con un solo articolo di legge. Ed io domanderei prima di tutto all'onorevole Commissione che cosa ha inteso essa di dire, parlando dei comuni di origine.

Crispi, ministro dell'interno. Il comune dove si nasce.

Lucchini Giovanni. C'è un linguaggio tecnico speciale. Se parlasi della legge inglese, per comune di origine s'intende il comune di nascita;

ma qui evidentemente non si parla del comune di nascita, dal momento che si dà alla Congregazione di carità l'incarico di stendere il certificato, da cui risulti che il povero non solo non ha nessun parente obbligato legalmente a mantenerlo, ma che è inabile al lavoro, ecc. Come volete che il Comune di nascita sappia se uno che forse ha abbandonato quei luoghi da cinquant'anni è o non è abile al lavoro?

Se si parlasse del comune di provenienza, cioè del comune nel quale il povero ebbe l'ultimo domicilio, allora sarebbe il caso di richiedere alla Congregazione di carità il certificato dell'articolo 95. Bisognerebbe in qualsiasi ipotesi mettere l'alternativa, e prescrivere che, a seconda delle circostanze, si richiederà il certificato della Congregazione di carità del comune di nascita o da quella dell'ultimo domicilio.

Ma ammesso poi che si tratti del comune di nascita, ma quale onere ne verrà a certi comuni di montagna, i quali hanno popolazioni poverissime, individui che talvolta nascono nelle nostre prealpi e vanno a morire in Sicilia o in Sardegna, e sono comuni composti esclusivamente di poveri, di gente che vive delle larghezze municipali: *bisneni*, come dice l'onorevole Andolfato. Credete che questi comuni possano sopportare quest'onere? Altro è il dire, altro è il fare. Credo che, in questa materia, bisogna andar molto cauti prima di legiferare, perchè una volta fatta la legge, questa deve essere applicata.

Ma non basta questo; mi si permetta di rivolgere all'onorevole Commissione un'altra osservazione. Nelle mie provincie, quasi quotidianamente, quando in un comune di campagna, un povero lavoratore comincia ad infiacchire, a diventare debole di membra, e il sindaco prevede che, tra non molto tempo, non potrà più guadagnarsi il pane, sapete cosa fa? Lo chiama e gli dice: Voi dovete mutare domicilio, amico mio; eccovi 20, 30 o 40 lire; andate nel comune capoluogo, dove c'è l'asilo di mendicità, dove c'è l'ospedale, la Congregazione di carità, e là troverete tutto quello che vi bisogna per vivere. Il povero è felicissimo, prende le 40 lire, va, e, a termini del nostro Codice civile, fa la dichiarazione di domicilio nel capoluogo della provincia e nessuno può dirgli nulla.

Giolitti (Della Commissione). Per questo si mette il comune di origine.

Lucchini Giovanni. No, permetta, non è vero.

Ora io vi domando, perchè non avete preso esempio dall'Inghilterra, dove ci furono lotte grandissime per fissare il termine del domicilio neces-

sario per avere diritto alla pubblica assistenza (e l'onorevole Giolitti lo sa meglio di me) e per impedire che accadesse quello di cui vi ho ora parlato e che accade nella mia Vicenza, dove abbiamo un'immigrazione di 700 o 800 poveri all'anno, convenuti da altri comuni miserabili? Ed è cosa altamente deplorabile che i Comuni adoperino questo espediente indecoroso, perchè proprio il volersi liberare del cittadino ridotto impotente al lavoro e cacciarlo via, come un cane, è la negazione di ogni sentimento umanitario di ogni sociale progresso.

Questa lotta come si potrebbe evitare?

La prescrizione del comune di origine, onorevole Giolitti, creda a me, è troppo grave; certi comuni non possono sopportarla. Dovete dire del comune di provenienza, o dell'ultimo domicilio suo. E perchè un povero abbia diritto al soccorso gratuito, di cui all'articolo 95, come la legge inglese prescrive, deve dimostrare di avere il suo domicilio colà da un determinato tempo, altrimenti ha dovere di ricorrere prima al comune di provenienza, e poi al comune di origine.

Signori, ho finito. Questa legge verrà approvata più che per la sua bontà, per l'energia di vero uomo di Stato, che ha dimostrato l'onorevole Crispi. Io faccio un augurio solo a questa legge. Ricordo un detto dello Gneist, detto, che citerò tradotto in francese, perchè disgraziatamente il tedesco non lo conosco abbastanza.

Voce. Traduca in italiano.

Lucchini G. Sia, lo Gneist dice così: « Non vi è niente di più fecondo in meraviglie che la libertà, ma non vi è nulla di più duro, che l'appréhension della libertà. »

Io auguro all'onorevole Crispi, alla Commissione e, soprattutto, al mio paese, che questa legge smentisca il detto dell'illustre scienziato berlinese. (*Bravo! Benissimo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Parlerò quanto più brevemente mi sarà possibile, perchè capisco che siete stanchi tutti, e perchè sono stanco anche io.

Io ripeto oggi, quello che dissi l'altro giorno.

Deploro che questa discussione venga dinnanzi alla Camera nelle presenti condizioni, perchè credo che, con la miglior volontà del mondo, sia praticamente impossibile di discutere questa riforma nei suoi minuti, ma tutti importantissimi particolari, a questa stagione.

In un libro di Sir Henry Maine sul *Governo Popolare*, egli nota come uno dei grandi pregi

delle costituzioni degli Stati Uniti, di fronte a molte costituzioni europee, sia quello di provvedere speciali garanzie, speciali procedure per la discussione e votazione di tutte quelle leggi organiche, che hanno vera importanza costituzionale, come sono tutte quelle che modificano i diritti di elettorato; e ciò per garantirsi di fronte ai moti troppo inconsiderati, agl'impulsi troppo precipitosi delle democrazie.

Ora io deploro che questa riforma della legge importantissima per l'ordinamento interno dello Stato, nonchè essere discussa con eccezionale solennità, ci venga dinanzi, per opera del Governo, in condizioni tali, da escludere praticamente, o da rendere difficile, e penosa anche la discussione solita a farsi per qualunque disegno di legge.

E questo disegno di legge ha tanto più bisogno di discussione in quanto in esso si tocca a una infinità di questioni e s'introducono nuovi ordinamenti ed istituti, ma nello stato di abbozzi, senza nulla completare.

Le riforme sono utili ed efficaci quando mirano a riparare a mali che sono effettivamente lamentati, e che sono conseguenza delle leggi in vigore, o ai quali, benchè dipendenti da altre cause, le leggi in vigore non provvedano sufficientemente.

I mali che si verificano attualmente nei servizi comunali e provinciali, a parere mio, non vengono corretti sufficientemente da questa legge. Qualche cosa di più vi è, qualche tentativo si fa; ed è per questo che non parlo assolutamente contro la legge. Qualche cosa, anzi molto c'è da accogliere, ma diversi punti importantissimi sono stati affatto trascurati.

La legge comunale del 1865, applicandosi in Italia in condizioni diverse ha nelle varie parti prodotto effetti molto diversi.

Sono diversi i contrasti delle forze locali, secondo il vario reparto locale degli interessi; e secondo la misura in cui la legge praticamente concedeva la rappresentanza ai diversi interessi e ai diversi elementi sociali.

Qui abbiamo una lotta tra l'elemento cittadino e rurale; i paesi hanno oppresso la campagna, e l'imposta fu gettata tutta sulla fondiaria. Là i proprietari hanno schiacciato i contadini e tutte le tasse ricadono su questi in modo sproporzionato.

Ora a tutti questi mali che sono gravi non credo che la legge proposita provveda sufficientemente.

Io non voglio uscire dai limiti di una discussione generale, ma non è possibile di non accennare fin da ora ad alcune disposizioni principali del pro-

getto, pur sorvolando più che sia possibile, e rinviando ogni particolare alla discussione degli articoli.

Quali sono i modi possibili per garantire che nella lotta degl'interessi, alcuni non vengano schiacciati, e di assicurare il rispetto e la difesa delle minoranze? Quali i freni per impedire che la maggioranza di forze, costituitasi per effetto del reparto artificiale del potere pubblico e politico fatto dalla legge, non abusi a profitto della maggioranza degl'interessi che essa non rappresenta sempre, o non opprime la maggioranza per numero?

Questi mezzi sono di vario genere, estrinseci ed intrinseci.

Mezzi estrinseci sono: 1° La determinazione per legge dei limiti e delle proporzioni dei tributi concessi alle amministrazioni locali. Questo sarebbe uno dei temi più importanti della riforma comunale, ma qui non se ne tocca affatto. Sarebbe stato opportuno collegare a questa riforma quella dei tributi locali. Ed il difetto della legge sui tributi locali che la Camera respinse, fu appunto quello di venire da sé sola, separata da tutti i provvedimenti pel riordinamento organico delle amministrazioni locali. Oltre di che in quella legge, ed è uno degli appunti che feci quando fu discussa in quest'aula, non si pensava ad altro senonchè a garantire il limite della sovrimposta sulla fondiaria.

Praticamente poi avverto che questo genere di garanzia è di difficilissima attuazione e di azione molto incerta per la grande varietà di condizioni da comune a comune, da regione a regione.

C'è poi tutto un altro ordine di garanzie contro l'abuso della forza legale delle maggioranze e consistono nelle procedure speciali richieste per alcune deliberazioni delle autorità locali. Sono tutti quei congegni artificiosi di cui molti ne troviamo in questa legge, come Consigli raddoppiati, metodi di votazione e simili per le deliberazioni riguardanti alcune spese e l'accensione di debiti. Io credo poco in via generale all'efficacia dei correttivi di questo genere. Li credo piccoli freni appiccicati ad una macchina mossa da una potentissima forza, la quale nei momenti di vero contrasto butta all'aria tutti questi complicati congegni. Io non li scarto tutti e credo specialmente utili quelli che consistono nell'assicurarsi che le deliberazioni sono veramente la espressione di una forte maggioranza; ma, dico, hanno poca azione di fronte ai mali cui ho accennato.

Ci sono poi i mezzi di ricorso per impedire alcune ingiustizie troppo gravi, per dar modo di portare alla luce i soprusi, per definire i conflitti di giurisdizione, e per appianare i contrasti là dove la legge tace.

E qui c'è un tentativo di questa specie, negli uffici giurisdizionali affidati alle Giunte provinciali amministrative; ma è un abbozzo e andrebbe completato. È l'accenno di una intenzione più che un fatto.

Ci sono in ultimo i mezzi di tutela, ma per il genere di mali da me accennato, cioè per evitare le oppressioni e le ingiustizie di una classe verso l'altra nell'applicazione qualitativa o quantitativa dell'imposta e nella erogazione della spesa, i congegni di tutela sono pur troppo praticamente inefficaci. O sono costituiti da elementi disinteressati dalle lotte locali, fuori del contrasto degli interessi locali, come sarebbero gli elementi dipendenti dal Governo centrale, e siccome si tratta di un Governo rappresentativo, che risente tutte le influenze politiche che gli vengono anche dalle provincie, gli stessi interessi locali, quelle stesse condizioni elettorali che hanno reso possibili le soverchie località, agiscono sul Governo centrale e rendono inefficace (da questo punto di vista, non dell'ordine e della regolarità contabile dell'amministrazione, ma della giustizia distributiva e della equità sia nella tassazione sia nella destinazione delle spese) la tutela degli elementi governativi. Oppure i tutori sono tratti direttamente dagli elementi locali, ed allora non sono che parti in causa, perchè provengono da quegli stessi metodi elettorali, che hanno prodotto le soverchie di classe su classe.

Vi è un altro ordine di garanzie, che io credo le sole seriamente efficaci, e che risolvano veramente il problema, ed è quello dei mezzi intrinseci; i quali consistono nel dare a tutti gl'interessi sociali una efficace rappresentanza nel Governo delle amministrazioni locali; e ciò si ottiene soltanto in quanto si riconosca che l'importanza di ogni interesse si deve misurare al grado in cui la forza sociale si traduce in forza politica, riflettendosi nel numero.

Tutto il sistema rappresentativo poggia su questo principio fondamentale, unito con l'altro che ogni classe o interesse è il miglior giudice del proprio vantaggio.

Questo ci porterebbe direttamente al suffragio universale applicato anche alle elezioni amministrative; ed io lo voterò, se verrà proposto.

Ma, prevedendo il caso che voi non abbiate il coraggio (e so che non lo avete) di votare un

sistema così radicale perchè semplice, che pure in paesi a noi vicini ha, specialmente nelle elezioni amministrative, dato ottimi risultati, non faccio io la proposta; e invece mi metterò sul terreno delle vostre classificazioni, con le quali vi sforzate artificialmente di proporzionare nella rappresentanza la forza dei vari interessi, pur volendo far contemporaneamente entrare un maggior numero di cittadini tra le forze vive politiche.

E sia: il proposito è giusto e politico; ma voi questo proporzionale reparto lo fate tutto apparente e teorico, poichè nel fatto mettete condizioni pel riconoscimento pratico del diritto, le quali oggi in Italia mettono fuori legge, ossia inabilitano i due terzi di coloro cui dite, a tutela di tutto un ordine di interessi, di voler concedere l'elettorato.

Dichiarate di ammettere due criteri per l'elettorato: censo e istruzione. Dico istruzione e non capacità perchè, trattandosi qui in primo luogo di nominare gli amministratori dei danari del comune, è più capace il solo censito, del solo istruito.

Riconoscete come cosa giusta ed opportuna che l'uno e l'altro elemento entrino, in certe proporzioni, nella rappresentanza comunale. Ammettete che anche una sola delle due qualifiche, cioè sia il solo censo sia la sola istruzione, diano giusto titolo all'elettorato; ma poi, quando venite al riconoscimento pratico del diritto del voto, tagliate le gambe al censo, imponendogli una condizione d'istruzione che voi sapete che in Italia esso non ha, cioè la condizione del saper leggere e scrivere. Non facciamo leggi campate in aria, per altri paesi; le facciamo per l'Italia. Ebbene, noi sappiamo che, nel nostro paese, l'elemento del solo censo, nella proporzione dell'ottanta per cento, non sa leggere e scrivere. In un comune in cui tutti i censiti non sapessero nè leggere nè scrivere, e coloro che hanno l'istruzione da voi richiesta, non pagassero un soldo di tasse dirette, nè governative, nè provinciali, nè comunali, vi parrebbe giusto od opportuno il dare l'amministrazione in mano soltanto ai secondi? A parer mio, l'elemento dei censiti, anche che non sapesse leggere e scrivere, dovrebbe là predominare, perchè è quello che sopporta l'onere dell'imposta, e ha quindi un maggior diritto a decidere chi è che dovrà disporre dei denari suoi e degli scopi cui questi denari debbono servire.

Capisco che questo sarà un caso estremo, ma si contano a migliaia i comuni che ad esse si accostano, e in cui per la condizione imposta del-

l'alfabetismo la sproporzione che create artificialmente tra le diverse classi è enorme.

La giusta difesa di me, censito, non la trovo soltanto nel fatto che date a me il voto, quanto in ciò che lo diate egualmente a tutti gli altri che con me rappresentano uno stesso ordine di interessi. Se negate il voto ai molti censiti analfabeti che rappresentano un interesse agricolo, voi ledete anche il diritto dei censiti alfabeti che rappresentano quello stesso interesse, perchè li costituite dovunque artificialmente in minoranza di fronte sia ai non censiti sia anche agli altri censiti che rappresentano interessi diversi.

In un comune, per esempio, in cui vi siano dieci famiglie di proprietari che abbiano l'istruzione voluta, 500 famiglie di contadini che non sappiano leggere e scrivere, 30 famiglie di bottegai o artigiani e 100 di braccianti che hanno le condizioni d'istruzione, voi darete il predominio assoluto ai bottegai e ai braccianti, e priverete di ogni rappresentanza le 500 famiglie di contadini e le dieci dei proprietari; e ciò per effetto di una teoria da tavolino, che condanna l'analfabeta all'espropriazione a beneficio di chi sa scrivere. Escludetelo pure dalla eleggibilità se volete; ma non gli togliete il diritto di scegliere chi deve amministrare i suoi denari.

E qui debbo avvertire che sono evidentemente errati i calcoli sul numero dei cittadini cui la nuova legge darebbe il voto. L'onorevole Lacava li calcola a 4,490,000, e poi suppone che il 14 per cento non si valga del suo diritto.

Le statistiche ci danno nel 1881, maschi sopra 20 anni che sanno leggere e scrivere 3,732,000; onde sopra i 21 anni dovete toglierne un buon numero.

Il direttore della statistica mette a 8,020,000 i maschi sopra 21 anni; e oggi calcola al massimo gli alfabeti a 4,161,000.

Ma siccome ci sono molti che anche per l'articolo 100 non si sono fatti iscrivere (perchè l'articolo 100 ebbe vigore solo per due anni dalla promulgazione della legge) e non possono entrare nelle altre categorie poste dalla nostra legge, evidentemente questo numero nel caso nostro è esagerato.

Questo sia detto incidentalmente.

In ogni modo è certo che, se voi levate quei 580,000 che l'onorevole relatore calcola come aventi il solo requisito dell'istruzione richiesta dalla legge, e 1,460,000 che egli suppone abbiano i due requisiti del censo e dell'istruzione, restano ben pochi che avranno il voto per solo censo.

E dovete tener presente che per circa l'80 per

cento dei nostri comuni l'allargamento che si fa nel requisito del censo con questa legge è minimo. Già oggi per 5600 comuni è ammesso il limite minimo di 5 lire d'imposta; voi dunque aggiungete solo la contribuzione fondiaria diretta minore di lire 5.

Dunque qui non fate che ammettere all'elettorato una massa di gente che voi chiamate istruita, ma che è iscritta soltanto in forza dell'articolo 100, e che non paga alcun censo.

Questo succederà in molti comuni in Italia. Ora, lo ripeto, dobbiamo adottare la nostra legge e le istituzioni alle condizioni reali del paese e non procedere con ragionamenti *a priori*.

Con la teoria dell'istruzione e la esclusione degli analfabeti, l'Italia non avrebbe avuto le sue due grandi civiltà: la civiltà romana e quella dei comuni; perchè le masse elettorali su cui si fondavano erano analfabete; eppure hanno saputo fare qualcosa di buono.

L'onorevole Fortis mi fa cenno di no; ma io mi contenterei che ora si facesse altrettanto...

Fortis. Ma non interpreti anche i cenni.

Sonnino Sidney. Ha scosso il capo; questo vuol dire di no.

Trattandosi poi di elezione amministrativa, l'esclusione per analfabetismo significa praticamente il voler dare una preponderanza artificiale ad alcune classi di fronte alle altre.

Quando la sinistra estrema parla di censiti e non censiti, si figura da una parte tutti i capitalisti e i proprietari, e dall'altra tutti gli operai. Ma quando voi escludete i censiti analfabeti mi escludete di fatto tutti i contadini e li lasciate opprimere, sia dall'elemento cittadino, sia dai possidenti.

Ma i contadini non fanno *meetings*, non sanno servirsi della stampa, non faranno applausi a nessuno, e quindi non vi curate di loro.

Ed io, o signori, parlo tanto più volentieri a favore loro perchè so che parlo a difesa di povera gente che non sa leggere quello che dico, che non sa e non saprà nemmeno che vi è chi perora la loro causa. (*Bene!*)

Ora, quando si tratta di elezioni amministrative l'esclusione per analfabetismo di masse di interessi, è più grave che non nelle politiche; perchè qua pel vario reparto degli interessi e delle forze nei vari collegi, il predominare abusivo dell'uno in una località viene a compensarsi con quello eccessivo dell'altro in un altro collegio, e si ristabilisce un equilibrio, onde nella Camera cioè nell'insieme della rappresentanza nazionale il risultato e l'equilibrio delle forze si avvicina

ad una distribuzione equa, malgrado le locali ingiustizie; ma nelle elezioni amministrative si tratta di costituire nell'ambito di ciascun comune la totalità dell'amministrazione, e quindi le ingiustizie e i soprusi che si verificano nei vari comuni si possono cumulare, per quanto diverse di natura, ma non si compensano nè si elidono.

E notate che qui si tratta di escludere dal voto cittadini, pei quali avete, nel pagamento che essi fanno di un censo diretto, la prova che rappresentano una somma d'interessi da tutelare, e una forza viva, oltre una certa capacità amministrativa.

Io voglio che sia ben chiaro il mio concetto.

Io mi metto sul terreno delle nostre classificazioni; non vi parlo del suffragio universale; non vi parlo dell'esclusione di quelli a cui avete già dato l'elettorato politico; metteteceli tutti; esplicate tutte le vostre teorie; date pure il voto a chiunque ha la benchè minima istruzione; ma poi per una sola questione di metodo di votazione non mi escludete l'80 per cento dei rappresentanti di uno degli interessi che voi avete riconosciuto come sufficientemente giustificato nel suo diritto alla rappresentanza. Io non vi propongo di dare il voto all'analfabeta se non quando ha i requisiti del censo.

L'onorevole Crispi nel 1881, quando si parlava dell'elettorato politico, dichiarò che egli avrebbe volentieri ammessi al voto anche gli analfabeti se avesse avuto qualche mezzo per garantire la sincerità del loro voto. Ma volete voi, pel dubbio che si possa, in qualche singolo caso, sorprendere la buona fede di un censito analfabeta, ingannandolo sui nomi che contiene la sua scheda, volete per questo escludere i milioni dall'aver voce nella nomina di chi deve poi amministrare le cose loro? Volete voi in moltissimi comuni escludere da ogni diritto di rappresentanza il 95 per cento degl'interessati, sanzionando, per amore di una vuota teoria, quelle oppressioni di classe che non sono ultima cagione di quei dolorosi esodi di popolazione che voi lamentate e che tanto vi preoccupano?

Con la scheda stampata è anche abbastanza tutelata la sincerità del voto, poichè l'elettore non vive isolato, e sa a chi fidarsi.

E nemmeno è questione di libertà di voto, perchè, non trattandosi qui di elettorato politico, ma di portare la scheda bell'e fatta, che questa poi sia scritta o stampata, la libertà del voto non c'entra per nulla, e le stesse costrizioni della libertà, che si potrebbero verificare con la scheda stampata, si potranno avere con la scheda scritta.

Anzi il segreto del voto è molto più tutelato con la scheda stampata.

Se voi ritenete nel Codice civile che il censito analfabeta possa amministrare il proprio patrimonio, guardando sè e i suoi da tutte le insidie che li circondano, perchè dovrete dubitar tanto che egli non sappia difendersi anche nel votare per i nomi che veramente vuole nella designazione di coloro che devono poi decidere anche del suo avere? Se voi lo ritenete responsabile di ogni minima contravvenzione alle vostre leggi, con presunzione, *juris et de jure*, che egli conosca tutta quanta la legislazione civile e penale, perchè volete privarlo di un diritto, di un'arma di difesa com'è il voto, per la sola supposizione che egli si lasci ingannare e l'adoperi in modo da lui non voluto?

Si capirebbe l'esclusione dell'analfabeta in paesi come la Francia dove su cento iscritti hanno dodici analfabeti; la capirei in Germania dove hanno 1.27 per cento, in Svizzera col due per cento; perchè là essa non potrebbe mai portare a seri squilibri nella repartizione del potere tra le varie classi ed interessi; ma in Italia dove la media è del 50 per cento le conseguenze di queste arbitrarie esclusioni nello spostamento del potere politico sono enormi. Pensate che in nove circondari la media degli analfabeti sopra 100 abitanti dai 6 anni in su supera l'80 per cento, andando fino a 89.84 per cento. Se detracte la popolazione urbana e quella di condizione agiata, arrivate ad una esclusione quasi totale dell'elemento campagnuolo dall'elettorato amministrativo pel fatto dell'analfabetismo; e ciò in comuni rurali, dove gl'interessi maggiori sono specialmente agricoli e riguardanti la popolazione agricola.

È enorme poi la sproporzione che la condizione dell'analfabetismo porta nella rappresentanza degli interessi delle classi inferiori, e specialmente delle agricole, tra regione e regione d'Italia. Mentre in Lombardia sopra 100 abitanti con più di 6 anni, abbiamo 37 analfabeti, in Sicilia ne abbiamo 81.18; e se levate i capoluoghi di provincia e di circondario le cifre si aggravano. E i risultati pratici di queste differenze, specialmente per quanto riguarda il soverchiare della possidenza unita all'elemento cittadino, di fronte al contadiname, li vediamo già oggi rivelarsi nella diversa incidenza della imposta comunale e nella diversa erogazione della spesa.

Si noti che in Sicilia con l'accentramento della popolazione agricola nelle città, il dazio consumo pesa in modo sproporzionato sui contadini.

Prendete i bilanci comunali, escludendo i ca-

piluoghi di provincia e di circondario, e la differenza la vedete subito.

In Lombardia la proporzione tra la sovrimposta sulla fondiaria e le altre tasse e diritti comunali è di quattro a uno, in Sicilia la proporzione invece è di mezzo a uno.

In Sicilia, che ha una popolazione minore della Lombardia di un quinto, il dazio consumo comunale ammonta a lire 4,715,000, in Lombardia a 1,271,000; la tassa di famiglia in Sicilia a 1,528,000, in Lombardia a 637,000.

La tassa sulle bestie da soma in Sicilia a lire 653,000, in Lombardia a 17,000.

La tassa sul valore locativo è in Sicilia di 100,000 lire, mentre in Lombardia è di 78,000.

Se facciamo astrazione dai maggiori centri, e togliendo i capiluoghi di circondario consideriamo soltanto i comuni rurali, ogni abitante paga in Sicilia per tasse e diritti comunali lire 4.04, e di sovrimposta lire 1.99; mentre in Lombardia paga di tasse lire 1.20, e di sovrimposta lire 5.63.

Se si aggiunge la sovrimposta provinciale, si ha per la Sicilia e per la Lombardia, nei comuni minori, cioè esclusi i capiluoghi di provincia e di circondario, una cifra quasi identica come totale per abitante: 9 lire e 6 centesimi in Sicilia, 9 lire e 33 centesimi in Lombardia. Ma guardate come è composta questa cifra: in Sicilia paga lire 4.04 di tasse e 5.02 di sovrimposta; mentre in Lombardia paga sole lire 1.20 di tasse, e 8.13 di sovrimposta.

Se si considerano le cifre complessive si vede come, data la differenza della ricchezza, la Sicilia sia più gravata proporzionalmente, ma quel che colpisce è come in Lombardia tutto il peso ricada sulla proprietà fondiaria, benchè là certo le spese dei corpi locali giovano più indistintamente a tutte le classi, mentre in Sicilia, dove queste spese vanno in una proporzione molto maggiore a beneficio delle classi possidenti, il peso invece ricada di preferenza sul contadiname, e con uno sbilancio enorme. Sono cifre rivelatrici di sofferenze diverse e di oppressioni. E a tutto questo non riparate coi vostri artificiosi congegni di Consigli raddoppiati, e simili. Se prendeste le cifre della Toscana trovereste che i due rami dei cespiti comunali si bilanciano.

Ed osservate la destinazione delle spese se volete completare il quadro. Vedrete che si verifica precisamente il fenomeno inverso. Chi paga non gode, e chi gode non paga.

Prendiamo nei bilanci comunali, esclusi i capiluoghi di circondario, le spese destinate più specialmente a favore delle classi meno agiate.

Abbiamo in Lombardia per spese per l'istruzione elementare, asili, ciechi, sordomuti, medici, chirurghi, spese facoltative di beneficenza, una spesa per abitante di lire 2.32; in Sicilia di lire 1.25. Nelle spese a beneficio della sola possidenza e delle classi agiate o di quelle puramente cittadine vediamo una proporzione inversa. Prendiamo le spese per musica, e per abbellimenti di piazze, vie e giardini; in Lombardia abbiamo 4 centesimi per abitante, e in Sicilia 54.

Dunque tasse sui contadini, spese a beneficio dei proprietari. Se poi esaminate i bilanci dei singoli comuni, fa pietà il vedere il modo come apparisce oppressa la classe dei contadini in alcune provincie meridionali. E questo per effetto di quella esclusione per analfabetismo, che toglie loro ogni arma di difesa, e toglie a coloro stessi che vorrebbero intervenire a loro tutela ogni interesse a farlo, ogni possibilità di sostenersi di fronte alle forze avversarie. A tutt'oggi non riparerete mai, finchè non darete il voto a questa gente. Tutti i correttivi di questo mondo, tutte le tutele governative e locali non approderanno a niente, fino a che con l'esclusione dell'analfabeta paralizziate l'influenza delle classi contadine nelle elezioni amministrative, sia a difesa dei contadini contro i proprietari sia altrove a difesa degli stessi proprietari e degli interessi agricoli di fronte alle plebi cittadine.

Nel fatto, oggi in Italia nei comuni minori i letterati oltre i 21 anni sono una piccola e in molte regioni una piccolissima minoranza appartenente specialmente alle frazioni più cittadine e dove la popolazione è più agglomerata, e che non rappresenta affatto nè nel suo complesso la massa d'interessi da amministrare, nè nella composizione dei suoi elementi il reparto proporzionale dei diversi interessi secondo la popolazione, o secondo la loro intrinseca e civile importanza. Oggi di ciò si segnalano poco gli effetti (benchè in alcuni luoghi siano già assai gravi) perchè se i censiti sono esclusi per analfabetismo, d'altra parte sono pochissimi gli elettori per sola istruzione o altri motivi; e la legge richiede anche per questi titoli molto elevati e poco comuni.

In Toscana a mo' d'esempio, nei comuni rurali abbiamo la massa dei *capoccia* delle famiglie di mezzadri, classe educata e civile e piena di buon senso, ma quasi completamente illetterata. Invece la popolazione più corrotta, scostumata e malcontenta dei paesi, ha una proporzione molto maggiore di letterati, e dominerà con la nuova legge molto più che non ora; e già il suo predominio qua e là ha prodotto gravi danni, pel sem-

plice fatto che trovandosi questi cittadini più agglomerati votano in numero proporzionalmente maggiore.

Io quindi farò queste due proposte: 1° di togliere la condizione del saper leggere e scrivere ammettendo come titoli il solo censo o la sola istruzione; 2° di ammettere la scheda stampata, la quale vi garantisce la sincerità del voto, anche per chi sa leggere e scrivere, più della scheda scritta; vi aumenta la libertà del voto; toglie una infinità di arbitrii e di soprusi dei seggi, nella ammissione delle contestazioni, nell'attribuzione dei voti dubbi e nello annullamento dei voti per sbagli di ortografia; e rende molto più facile e più sincero lo scrutinio, e la sorveglianza degli elettori, evitando le contestazioni.

L'ingiustizia risultante per la rappresentanza effettiva delle classi rurali, dall'esclusione degli analfabeti, viene aggravata, specialmente per tutte quelle regioni dove la popolazione agricola è sparsa, dai modi con cui organizzate la procedura del voto e dello scrutinio, cioè dalle formalità della votazione.

Per esempio, la Commissione propone che ogni elettore firmi il ruolo elettorale. Ora praticamente questo è impossibile nelle campagne. È come dire alla maggior parte dei contadini: non andate a votare. Voi vedete già quello che accade oggi per le elezioni politiche nelle campagne, specialmente dove la popolazione è sparpagliata. I contadini difficilmente si fanno votare, perchè a mezzogiorno vogliono esser tornati a casa loro per pranzare, e succede che alle 11 non se ne trova più nessuno nei paesi, cioè alle sedi delle sezioni. Siccome è difficile che i seggi si costituiscano prima delle 10, il tempo per votare è ristrettissimo.

Ed oggi la difficoltà deriva soltanto dalla formalità per la costituzione dei seggi, perchè di fatto, mettendo molti tavolini nella sala, molti elettori possono scrivere la scheda contemporaneamente. Ma con la nuova formalità imposta, che dopo il voto ogni elettore firmi il ruolo di seguito, in una sezione di 200 o 250 contadini, bisognerà aspettare 3 giorni per farli firmare tutti, perchè non riuscirete a far firmare più di 10 contadini in mezz'ora.

Non si può pretendere il facile uso della penna dalla mano che mena l'aratro o adopera la zappa e la vanga.

E poichè tutto il concorso dei contadini è dalle 9 alle 11, e poi se ne vanno, facendo procedere le operazioni così lentamente voi praticamente

escludete l'esercizio del diritto, o obbligate gli uffici a violare la legge.

Non è possibile rimediare col moltiplicare le sezioni, perchè mancherebbero a ciò i locali, e perchè non sarebbe di fatto possibile trovare gli elementi per costituire un maggior numero di seggi.

Io speravo, rileggendo i discorsi dell'onorevole Crispi del 1881, quando ci fu la discussione della legge elettorale politica, che egli avrebbe adottato il concetto più largo di facilitare quanto più possibile l'esercizio del voto.

Garantite sì la sincerità e l'onestà nello scrutinio dei voti, e qui pur troppo non le garantite abbastanza; la Commissione anzi ha tolto qualche forma, proposta dal Governo, che le garantiva, come quella della conservazione delle schede.

Il voto una volta dato, sia efficace. Ma facilitate, allettate la gente a venire a votare, per accomunare alla vita pubblica tutti gli ordini di cittadini!

Nel resto del mio discorso correrò molto veloce, rinviando ogni minuta critica agli articoli.

Quanto al sindaco elettivo credo che la prima proposta del Ministero partisse da una base molto più sicura, quella cioè dell'importanza del comune, concedendo l'elezione del sindaco a tutti i comuni che avessero 10,000 abitanti, il che vuol dire 401 comuni con circa il terzo della popolazione del regno.

La proposta della Commissione propone invece come base il capoluogo di mandamento, ma sostituendo la sua proposta a quella governativa, non aggiungendola.

Quale mai sono le ragioni civili o politiche che militano per dare una maggiore autonomia amministrativa ai capoluoghi di mandamento che non agli altri comuni?

La scelta del capoluogo di mandamento è determinata da criteri di ubicazione, di distanza. La giustizia deve essere messa a contatto dei cittadini entro certe distanze, poco importa se si amministrano in comuni grossi o piccoli.

Difatti noi vediamo moltissimi capoluoghi di mandamento in piccolissimi comunelli, e di quel mandamento far parte altri comuni molto più grandi.

Prendo ad esempio la provincia di Firenze.

La proposta del Governo dava la facoltà di eleggere il sindaco a 25 sopra 74 comuni, mentre la proposta della Commissione la dà a 24.

Mi direte: la differenza è minima.

No, la differenza è grande, perchè 10 capoluoghi di mandamento non hanno 10,000 abitanti,

e 11 comuni che hanno 10,000 abitanti, non sono capoluoghi di mandamento.

Dunque voi a questo modo avete spostato completamente la base per l'elezione del sindaco.

Io vorrei sapere perchè Galeata, che ha 4,000 abitanti, debba eleggere il proprio sindaco, mentre Carmignano che ne ha 11,000, Galluzzo che ne ha 14,000 non dovranno eleggerlo. Eppoi ci sono alcune città, e nella provincia di Firenze, sono tre, che appunto per essere situate in mezzo a vari comuni di uno stesso mandamento, sono sede di una pretura che ha la sua giurisdizione tutta fuori della città stessa.

Ora perchè mai nessuno di tutti questi comuni superiori a 10,000 abitanti, non dovrebbe eleggere il sindaco soltanto perchè la sede della pretura si trova per comodo di centralità, situata fuori del mandamento?

Il relatore poi suppone che i capoluoghi di mandamento siano 1811, ma non avverte che le grandi città comprendono ciascuna molti mandamenti.

Eppoi come conciliate questa vostra proposta coll'ordine del giorno che avete votato pochi giorni or sono per invitare il Governo a presentare un progetto di legge che gli dia facoltà di abolire molte preture per decreto reale?

Una voce. Non per decreto, ma per legge.

Crispi, presidente del Consiglio. Non esiste; non s'è fatto questo.

Sonnino Sidney. Certo fu questo l'ordine del giorno che propose la Commissione del bilancio. Ma ad ogni modo sia che l'abolizione avvenga per legge o per decreto come resteranno tutti quei comuni che non sarebbero più capoluoghi di mandamento? revocherete loro il diritto di eleggere il sindaco?

Quanto poi alla questione generale del sindaco elettivo io sono dubbioso: voterò però la posta del Governo qualunque essa sia, perchè non è una di quelle riforme dalle quali non si possa tornare indietro quando il fatto ci dimostri i suoi inconvenienti.

Ma osservo che con questo grande spostamento che si sta facendo nella base dell'elettorato possono sorgere delle questioni molto gravi per effetto della libera elezione del sindaco.

Se si eleggesse a Roma un sindaco notoriamente clericale, a Milano un altro manifestamente repubblicano, a Rimini un socialista, se in una città qualunque che dovesse eseguire grandi lavori edilizi si eleggesse un sindaco che ha nome di affarista, e se nessuno di essi facesse atto veruno che vi legittimi la sospen-

sione, vi si crea una situazione politica abbastanza difficile. Su ciò attiro la vostra attenzione, ma non faccio proposte.

Capisco d'altra parte che bisogna in qualche modo cominciare ad avvezzare i comuni nostri a reggersi da sè, e capisco che si evitano con l'elezione del sindaco, specialmente nei comuni medii, molti inconvenienti particolarmente di ordine parlamentare.

Quanto a Roma poi prendo quest'occasione per dire francamente la mia opinione. Io non comprendo che la capitale del Regno si regga con gli stessi ordinamenti delle altre città d'Italia. L'amministrazione locale della capitale del Regno ha un'importanza politica innegabile.

Il sindaco di Roma avrà sempre un'importanza politica, e perchè Roma è capitale e tutte le capitali del mondo hanno degli ordinamenti speciali, e perchè Roma è stata sede di un altro Governo, il cui capo continua a risiedervi con diritti di esterritorialità, con una vasta organizzazione gerarchica a sua disposizione, e con una grande autorità sugli animi.

Sulla Giunta amministrativa non mi fermo. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Lucca nel non approvare che si dia la presidenza della Giunta ad un magistrato.

Non starò a ripetere le ragioni che egli ha esposto ottimamente stamani. Non sono come lui partigiano della proposta governativa di affidare tutto ai Consigli di prefettura e preferisco la Giunta proposta dalla Commissione nella quale entra anche l'elemento elettivo.

Quanto poi alla Presidenza credo che si potrebbero evitare alcune delle difficoltà che vi sono, sia nell'un sistema, sia nell'altro, adottando per la nomina un sistema misto. Ma di ciò ragioneremo parlando dello articolo, al quale ho già presentato un emendamento informato a questo concetto. Tutto l'istituto della Giunta ha a parer mio bisogno di essere maggiormente regolato e disciplinato specialmente per quanto riguarda i suoi uffici giurisdizionali.

Se mi permette l'onorevole presidente riposerei un momento.

Presidente. Riposi pure.

(La seduta è sospesa).

L'onorevole Sonnino ha facoltà di riprendere a parlare.

Sonnino Sidney. Poche parole sulle finanze comunali e sul Consiglio raddoppiato.

Sono quattro i punti principali che meritereb-

bero di essere considerati riguardo all'ordinamento delle finanze comunali.

In primo luogo: quali sono le imposte che vorremo concedere alle amministrazioni locali? E qui calzerebbero molte considerazioni economiche, finanziarie, ed altre.

Questo è un elemento che è stato assolutamente trascurato nel presente progetto.

2º Quali sono le garanzie per assicurare una certa giustizia distributiva tra le varie classi ed ordini di cittadini, nell'imposizione dei tributi locali, e nella erogazione della spesa? In questo progetto non vi è nulla di ciò. Vi è qualche garanzia estrinseca, ma nulla di efficace; e di questo ho già parlato.

In terzo luogo verrebbero le garanzie contro l'eccesso nei debiti, perchè le amministrazioni attuali non cerchino di caricare tutto l'onere delle loro spese sull'avvenire.

E in ultimo verrebbero le garanzie contro l'abuso delle spese.

Contro questi due ultimi pericoli si è cercato qualche freno, nel congegno del Consiglio raddoppiato, cioè nel chiamare a votare in Consiglio i maggiori imposti dopo i consiglieri, e in numero eguale a questi. Già l'argomento è stato esaminato da altri oratori.

Io mi dichiaro assolutamente contrario a questo correttivo del Consiglio raddoppiato: lo trovo inefficace e pericoloso.

Metto da parte le difficoltà pratiche di attuazione. Nelle grandi città avreste normalmente Consigli di 120 o 160 persone.

I maggiori imposti non possono avere l'autorità necessaria per opporsi alla maggioranza del Consiglio e del corpo elettorale. E se potessero fare resistenza diverrebbero veri consiglieri feudatari in permanenza.

Per le spese facoltative in parecchie provincie questo Consiglio raddoppiato sarebbe una cosa normale. In Toscana, per esempio, già nel 1885, sopra 277 comuni, 263 raggiungevano il limite legale della sovrimposta; quindi, avrebbero avuto il Consiglio raddoppiato. Nell'Emilia erano 282 sopra 322; nel Veneto 735 sopra 792; e così di seguito.

Quanto alle spese obbligatorie che comprendono tutte le opere per cui può capitare di fare debiti o di prendere impegni continuativi oltre i cinque anni, voi date ogni facoltà di deliberazione alla maggioranza del Consiglio eletto; ma poi volete che si chiamino i venti o trenta maggiori imposti, per chiedere loro: dobbiamo provvedere alla spesa già votata con un debito o ratizzando il

rimborso, oppure dobbiamo addirittura fare fronte all'intera spesa con un aumento delle imposte, che in buona parte sarà pagato da voi stessi?

Essi vi risponderanno subito in coro: per carità, fate il debito, e non ci schiacciate con forti aumenti di tasse.

E ciò faranno tanto più volentieri in quanto con la vostra proposta dei cosiddetti ratizzi provinciali date un nuovo premio ai comuni che provvedono con debiti piuttostochè con imposte.

Io preferisco estendere ai comuni la garanzia richiesta per le analoghe spese provinciali, cioè la maggioranza di due terzi dei consiglieri; questa è una garanzia seria, perchè vi assicura dalle prepotenze delle maggioranze piccole e passeggerie; e poi quando due terzi dei consiglieri vogliono fermamente una cosa, sfido i maggiori imposti a venire a contrastarla a lungo nei nostri comuni.

Inoltre bisognerebbe chiarir bene se in grazia dei nuovi provvedimenti proposti rimane vivo o no il disposto della legge sulla perequazione che richiede una legge speciale per ogni nuova eccedenza della sovrainposta sulla fondiaria.

Se quella disposizione rimane viva, e se alle nuove spese ratizzate o al servizio dei nuovi debiti, o alle spese facoltative si dovrà sempre provvedere con le tasse e col dazio consumo, che diritto avrebbero i maggiori imposti per la sola fondiaria di sentenziare in proposito, visto che non sono essi che risentiranno gli effetti del nuovo onere sul bilancio?

Che importa ai maggiori imposti per contribuzione diretta, l'aumentare le spese facoltative che vadano a beneficio loro, se il peso della maggiore imposta ricadrà sugli altri?

Per questa parte quindi tutti i provvedimenti proposti sono inefficaci. Ma possono anche avere effetti dannosi.

La contrapposizione netta e cruda della rappresentanza eletta di fronte ai maggiori imposti che debbono rappresentare una sola classe, creerebbe un antagonismo anche là dove si può evitare. È cosa poco politica e savia.

È come legare due cani coi musci l'uno contro l'altro; si acciufferanno per forza. Tanto più che create delle situazioni senza uscita nè soluzione possibile. Se le successive elezioni del Consiglio non possono infrangere l'opposizione dei maggiori imposti, che cosa farete? Sgraverete loro l'imposta, per liberarvene?

Non mi fermo più oltre sopra questo punto. L'onorevole Crispi per spiegare le ragioni di affrettare la discussione di questa legge, ci ha ripetutamente allegato l'urgente necessità di dare

garanzie agli amministrati contro i gravi abusi verificatisi nelle amministrazioni locali, e di dare mezzi al Governo di impedire o frenare tali abusi.

Abusi ci saranno qua e là, e quanto al reparto delle imposte e alla erogazione delle spese credo siano più generali che non si creda; ma di qualunque natura siano, i provvedimenti che qui si propongono non sono tali da portarvi un rimedio. Gli amministrati saranno indifesi, e il Governo disarmato per questa parte quanto e più di prima. Vorrei che il presidente del Consiglio c'indicasse dove stanno nascoste quelle garanzie, quelle armi che egli invoca, e voterei più volentieri la legge.

E passo ad un'altra grande innovazione proposta dalla Commissione: quella dei ratizzi, cioè il reparto della attuale sovrinposta provinciale in altrettante quote sui bilanci comunali, in ragione delle entrate ordinarie di ciascun comune al netto del servizio dei frutti e delle restituzioni dei debiti. Qui altri oratori mi hanno preceduto; potrò quindi esser breve, rimandando agli articoli le osservazioni speciali.

Ma osservo fin d'ora in generale che la base su cui è fatta questa quotizzazione è ingiusta e pericolosa.

Prima di tutto la proporzione delle spese provinciali che si pagano con la sovrainposta, di fronte a tutte le entrate comunali, al netto del servizio dei debiti per frutti o restituzioni, è molto più forte di quello che forse alcuni non pensino: si tratta di un terzo circa, 79 milioni di fronte a 257. Quindi se un comune fa una nuova spesa di 100 lire la quota proporzionale per il ratizzo delle spese provinciali potrà crescergli in media di circa 30 lire; ossia se un comune fa una maggiore spesa per conto proprio di 100 lire si vedrà capitare addosso una maggiore spesa provinciale di reparto di 30 lire.

Si aggravano i comuni per le spese dei mantenuti, degli esposti, e delle strade provinciali, nella ragione in cui debbono provvedere ad altri maggiori bisogni propri; sicchè maggiori sono i bisogni propri, e più debbono concorrere a soddisfare quelli degli altri.

Se fossero applicate sempre in ogni provincia per tutti i comuni le stesse imposte e con le stesse tariffe, la somma delle entrate ordinarie di ogni comune, data una rete completa d'imposte che abbracci tutte le forme della ricchezza e della produzione, potrebbe fornire un qualche criterio pel reparto degli oneri delle amministrazioni provinciali, supponendo pure che d'altra parte le spese provinciali giovassero egualmente cioè equitativamente a tutti i comuni; ma oggi la somma

delle entrate ordinarie, detratto pure il servizio dei debiti per frutti o per rimborsi, non vi indica senonchè la somma dei bisogni locali o delle spese; e poichè le grandi città hanno più bisogni, risentono un maggior peso. Così pure se un comunello di montagna dovendo completare la sua dispendiosa rete stradale aggrava le imposte duramente, voi lo fate contribuire in misura maggiore anche alle spese provinciali per mentecatti ed esposti e istituti tecnici. E difatti sono i soli comunelli di montagna che tra i comuni minori non risentirebbero beneficio dal nuovo reparto.

Inoltre voi finite col dar proprio un premio a quei comuni che suppliscono alle loro spese con debiti invece che con le imposte.

Di due comuni in condizioni perfettamente uguali per ricchezza e bisogni, se essendo in consorzio e dovendo fare a metà per una spesa, suppongasi, di un ponte intercomunale, l'uno paga con debito, l'altro con imposte, a questo secondo imponete la pena con l'aumentargli nell'anno successivo la sua quota d'imposta provinciale, sgravando di qualche cosa l'altro.

Ciò sarebbe proprio contrario ad ogni criterio di sana amministrazione.

Ma non basta. Voi dalle somme delle entrate di ogni comune togliete le somme destinate all'estinzione dei debiti; e sta bene; ma voi incappate qui in una difficoltà.

Se contro i debiti che si estinguono non computate i nuovi debiti che si accendono, i comuni hanno interesse a mettervi ogni anno in bilancio la restituzione totale dei debiti in entrata; ossia ogni interesse dei comuni sarà di far debiti a scadenze annuali, a forma di cambiali, perchè così diminuisce la loro quota negli oneri provinciali. Esempio:

Ho 100 di entrata, 5 per frutti di debito, e 10 per restituzione: avrei una quota calcolata su 85. Se invece metto 50 di restituzione, magari riaccendendo 40 in entrate straordinarie o movimento capitali, con cambiali o obbligazioni, non avrò come quota calcolata che 45. (*Interruzione*)

La correggerete, sta bene; ma ora è così.

Fin qui ho parlato delle ingiustizie del reparto delle spese tra i vari comuni; ma c'è un'altra considerazione, ed è quella dell'enorme peso che portate d'un tratto su alcuni comuni, gravando non soltanto, come ha osservato bene l'onorevole Lucchini, le grandi città, ma anche alcuni comunelli di montagna, che avendo moltissime spese ed avendo dovuto tassare fortemente, per far fronte ai gravi oneri delle strade che là sono più

dispendiose che altrove, verrebbero oggi lesi da queste nuove disposizioni.

Schiacciate poi addirittura le grandi città, e di contro non fornite ad esse alcun nuovo mezzo per provvedere.

Non si può far oggi una rivoluzione nei bilanci comunali, sopra una considerazione teorica, e senza esaminare le conseguenze pratiche; e questa vostra innovazione non lascia indifferente nessuno degli 8200 bilanci comunali.

Firenze, per esempio, resterebbe aggravata di 460 mila lire. Io so che cosa mi si vorrebbe rispondere: noi sgraviamo anche le provincie e i comuni di una certa quantità di spese per sicurezza pubblica, per spese giudiziarie ed altro. Ma anche la replica è facile. Prima di tutto mentre il carico nuovo sarà immediato, lo sgravio non dovrebbe avvenire che fra 5 anni; ed intanto per 5 anni li rovinare. In secondo luogo questo sgravio lo fate a tutti i comuni e non soltanto a quelli più aggravati. Io ho fatto un calcolo di medie: non ho avuto il tempo di farlo comune per comune; levate Roma che guadagna per effetto dei ratizzi, benchè in piccola proporzione; e fate il calcolo di tutti gli altri comuni presi in blocco. Voi li sgravate di lire 11,650,000 (è la cifra data dal relatore) cioè lire 4,650,000 di minori spese provinciali e lire 7,000,000 di spese comunali. Ma gli 11 milioni si ripartiscono così: dei 7 milioni che voi sgravate sulle spese comunali sole lire 2,570,000 spettano ai capoluoghi di provincia, e delle lire 4,650,000 delle spese provinciali i capoluoghi, escluso Roma, si beneficiano solo di 1,400,000. Dunque, mentre voi caricate subito da una parte, coi ratizzi, sui capoluoghi oltre 10 milioni, voi li sgravate tra cinque anni di lire 3,970,000 soltanto, ed il carico di 6 milioni se lo subiranno sempre. E qui non si può nemmeno contentarsi delle medie.

Prendo un esempio solo, la città di Firenze. Voi l'aggravate per lire 460,000 e la sgravate per 171,000 tra cinque anni; sono 289,000 lire di maggiore carico. Come potrà provvedervi? Firenze oggi ha il maggior dazio di consumo dopo Genova e Roma, cioè lire 38.29 per abitante; ha la maggior tassa di famiglia che sia in Italia; ed ha superato il limite legale della sovraimposta sulla fondiaria. Con quali mezzi dovrà sopperire al nuovo onere? Deve aggravare ancora il dazio di consumo, pesando sempre più sugli alimenti del povero?

Prendete Parma: l'aggravate per lire 181,000 e la sgravate per 26,000; Piacenza, l'aggravate per 176,000 lire e la sgravate per 18,000 lire.

E tutto ciò anche supponendo che le provincie diminuiscano la sovrainposta, ossia la parte di spesa che chiedono di ripartire sui comuni, dell'intero ammontare dello sgravio di spese di cui beneficheranno, e che non ne profitteranno per sgravare gli altri diritti o tasse loro, o più probabilmente per spendere quelle stesse somme in altro modo.

Perchè in fondo il male principale del ratizzo sta in questo che togliete alle provincie ogni freno all'aumento delle spese, con la sola riserva di due terzi dei voti dei consiglieri per le spese facoltative, e che queste si restringano entro il territorio.

Non solo si toglie il freno attuale della *responsabilità* patente di fronte al contribuente che vede crescere o diminuire, nella scheda dell'esattore, distinta l'aliquota provinciale della sovrainposta; ma inoltre si toglie addirittura il freno attuale del bisogno di una *legge speciale* per ogni nuovo aumento della spesa provinciale, com'è ora per effetto degli articoli della legge sulla perequazione.

L'onorevole Lacava dice che con ciò si comincia ad "attuare il concetto della separazione dei cespiti." È precisamente il contrario. Ora almeno sono distinte le aliquote. Da ora in poi la provincia spenderà quel che vuole e il contribuente non ne saprà nulla; e alla spesa supplirebbero i bilanci comunali coi loro cespiti indistintamente.

Le sproporzioni di reparto che verranno a cadere sulle grandi città in proporzione dei loro maggiori bisogni sono tanto più ingiuste, in quanto uno dei maggiori rami della spesa provinciale, quello delle strade, va in proporzioni molto maggiori a beneficio dei comuni minori e rurali.

Solo provvedimento di equità possibile, dati i ratizzi, sarebbe il consolidamento dei rapporti attuali tra comune e comune. Così raggiungereste l'intento di far gravare le spese provinciali su tutte le classi, ma senza dissestare ingiustamente un gran numero di bilanci comunali.

Invece di proporzionare i ratizzi alle entrate si dovrebbe in tal caso dire che seguita la proporzione in cui le spese furono pagate tra comune e comune nell'anno corrente 1888.

La ragione che sta a giustificare la proposta dei ratizzi è una sola: distribuire il carico delle spese provinciali su tutte le classi con l'inserirle nei bilanci comunali.

Ma contro vi è che si toglie ogni freno alle spese delle provincie, e ciò qualunque sia il modo di reparto.

Vi sono poi inconvenienti propri al metodo proposto e sono:

1° la base errata su cui si fonda il reparto, quello dei bisogni dei comuni, anzichè della ricchezza;

2° la facilità alle questioni e ai sotterfugi, e la lotta continua tra comuni;

3° la prima attuazione della riforma produce gravi sbilanci e dissesti, specialmente ai grossi comuni.

Questi tre inconvenienti si evitano con un metodo fisso di reparto, cioè consolidando le proporzioni in cui oggi i comuni pagano la sovrainposta provinciale.

Così il reparto verrebbe fatto sulla base della ricchezza fondiaria, ma distribuendo l'onere su tutte le classi.

In via subordinata propongo questo; pur preferendo lo *statu quo*.

È qui noto di passaggio che le maggiori spese che voi portate su molti comuni per effetto dei ratizzi provinciali, faranno sì che le spese provinciali che oggi pesano tutte sulla fondiaria, andranno molto diversamente distribuite e ripartite fra le diverse classi nelle varie regioni d'Italia; e ciò sia per il maggior onere che ricadrebbe fin da principio sui capoluoghi, sia per i cambiamenti normali per effetto dei riparti che si farebbero ogni anno tra tutti i comuni di una provincia.

Se voi pigliate, per esempio, i capoluoghi di Lombardia, per stare sempre nell'ordine degli esempi di cui parlavo prima, voi avete in Lombardia, nei capoluoghi di provincia, per abitante lire 19.22 di tassa e 7.81 di sovrainposta; in Sicilia avete 22 di tassa ed 1.30 di sovrainposta. E se consideriamo tutti i comuni indistintamente, vediamo che in Sicilia il dazio consumo comunale va già a lire 6.22 per abitante, e in Lombardia a 2.88. Se poi non ammettete aumento alcuno nella sovrainposta, ogni nuovo peso andrà tutto intero sul dazio consumo.

In compenso forse dell'onere che coi ratizzi si carica sulle città maggiori, si può però osservare che in questa legge, per ogni altro riguardo, si sono avuti troppo presenti i grossi comuni e non abbastanza i comuni minori. C'è l'articolo 85, (di cui io proporrò la soppressione e spero che la Commissione ed il Governo l'accetteranno) in cui si dice che possono dichiararsi decaduti i consiglieri che non intervengono ad una intera Sessione. Ma una Sessione nei comuni minori il più delle volte vuol dire una sola adunanza o forse due; io, per esempio, che da dieci o dodici anni faccio parte

del Consiglio comunale di un piccolo comune, non ho mai veduto una Sessione prolungarsi al di là di due adunanze.

Lasciate poi all'arbitrio del prefetto e dei Consigli, il dichiarare o no la decadenza dei mancanti; onde vedremo qui aprirsi tutto un nuovo campo di ingiustizie e di soprusi.

Ma nei piccoli comuni alle volte un uomo insigne, un uomo politico, un vecchio patriotta, anche se non può intervenire sempre alle adunanze, può essere un elemento moderatore; e voi vorreste farlo decadere?

Non volendo tediare più a lungo la Camera dirò pochissime parole sopra l'articolo 95 che obbliga i comuni al mantenimento dei poveri inabili al lavoro.

E qui domando al relatore che dice che la Commissione non ha voluto entrare nella grave questione del mantenimento legale del pauperismo, che cosa poteva fare di più se ci entrava; giacchè, senza esaminare la questione, ha senz'altro accettato la soluzione estrema.

Io domando prima di tutto: Chi sono questi inabili al lavoro che bisogna mantenere? si tratta anche dei fanciulli, o si tratta soltanto dei vecchi? E se le persone obbligate al mantenimento sono esse pure miserabili, oppure sono assenti, vige sempre l'obbligo pel comune?

Definitelo un po' più chiaramente. E poi avete calcolato almeno approssimativamente quanti sono? E quale spesa importerebbero?

In campagna specialmente sono molti in questo stato. Ora si aiutano con l'elemosina. Da noi le fattorie, i vicini, il viandante, il comune, tutti aiutano. Vi trovereste al caso di caricare sopra un comune con 10,000 lire di bilancio o meno, una ventina di persone da mantenere, cioè a una lira al giorno, oltre 7000 lire di retta.

Le vostre disposizioni dovranno necessariamente restare lettera morta.

E poi dove sono questi ricoveri? Quali sono le condizioni per la loro creazione? Concorrono le Opere pie, e con vantaggio di quali comuni? Chi è obbligato a creare i ricoveri? Non lo dite. E se non si creano che pochi ricoveri, quali sono i comuni che avranno la preferenza nell'esenzione dall'obbligo?

È mettere la dinamite in una classe, questo proclamare un diritto e non dare dall'altra parte i mezzi per soddisfarvi.

Perchè non è possibile, trattandosi di comuni, proclamare di questi doveri senza riconoscere un diritto corrispondente nei poveri che dovrebbero essere soccorsi.

Voi fomentereste così nelle classi povere un senso d'ingiustizia patita per mano dell'autorità, la quale si troverebbe nell'impossibilità di soddisfare agli obblighi imposti dalla legge

Con quali mezzi i comuni faranno fronte al nuovo carico? Con la sovrimposta no.

Dunque col dazio consumo, che ricade sulle classi povere. Ma voi avete dichiarato di voler mettere un limite a tutte queste imposte.

E chi provvederà, il comune d'origine o quello di domicilio?

L'onorevole Giolitti, interrompendo l'onorevole Lucchini diceva il comune d'origine, il comune di nascita.

Solo perchè un individuo è nato in un comune, e benchè non vi sia più stato, non abbia fiaccato lì le sue forze a beneficio della società di quel comune, ma è stato operaio in un altro comune, quando poi è vecchio, rotto, finito, dovrebbe poter tornare al comune d'origine e dire: mantenete mi. Ma è giustizia questa? E sono appunto i comuni più poveri, da cui emigra tanta povera gente, per andare a fiaccare le sue forze nelle grandi città. E poi non ci pensate al triste spettacolo che avremo nel vedere cacciare i poveri da un comune all'altro? Nessun comune vorrebbe riconoscere il suo obbligo.

Le grandi città li respingerebbero tutti nei comunelli. Sia col comune di origine, sia col comune di domicilio la cosa non può andare.

Non è serio il voler risolvere una questione di questa gravità in modo quasi incidentale con un ultimo articolo di questa legge, quasi senza sapere quello che si fa.

Voi sterilite, anzi uccidete la carità privata con questa disposizione. Perchè che cosa accade oggi in campagna?

Oggi ci sono questi poveri che sono mantenuti un poco dalle varie frazioni, un poco dal comune, un poco dai privati. Ma quando voi dichiarate che è il comune che deve mantenerli, tutti li rimanderanno al comune, e nessuno darà loro più niente. Voi in questo modo li uccidete, invece di far loro del bene.

Volete far così leggermente e per inciso, quello che si fece in Inghilterra sotto la regina Elisabetta, e che poi fu causa di tante preoccupazioni e difficoltà, creando un vero pericolo pubblico? Vi si provvede ora con difficoltà grandissime, e in primo luogo con l'avere resi i *workhouses*, cioè i ricoveri, vere case di pena; questa è una crudeltà.

E poi voi stessi vi contraddite. Voi fate un voto al Governo perchè proponga una legge per gra-

vare sulle Opere pie le spese di beneficenza che oggi gravano sui bilanci locali, quelle cioè sui mentecatti, e quelle per gli esposti. Voi dunque volete da un lato caricare queste spese sulle Opere pie, e volete dall'altro gravare le spese per i poveri sui comuni.

È meglio lasciare le cose nell'ordine più naturale in cui si trovano; cercando di regolare meglio le Opere pie in modo che provvedano più che non fanno ora, dovunque all'aiuto dei miserabili impotenti.

Il togliere i 21 milioni che costano oggi i mentecatti e gli esposti dai bilanci provinciali per caricarli sulle Opere pie equivarrebbe ad una vera confisca del patrimonio del povero, perchè oggi la legge fa pesare quegli oneri su tutti i contribuenti, e lascia libero da questo peso le rendite delle Opere pie, che possono e debbono provvedere ad altre miserie.

Quindi protesto con tutte le mie forze contro quel voto della Commissione.

Coccapieller. Debbono sparire!..

Sonnino Sidney. Credetemi, è meglio lasciare le cose come sono ora.

Voi potreste proclamare l'obbligo per le Opere pie di mantenere i miserabili impotenti, senza per questo proclamare il divieto pei poveri di essere mantenuti.

Quando l'Opera pia non potesse bastare a questo scopo, la carità privata è incitata ad intervenire per aiutare i poveri.

Voi invece, mentre isterilite la carità privata nelle varie sue forme imponendo il mantenimento dei miserabili al comune e la disinteressate e distaccate dal sollievo della miseria e dei dolori, d'altro lato vorreste confiscare il patrimonio dei poveri, distraendo un ingente capitale che è già legalmente assicurato a beneficio degli infelici.

Sarebbe questa una vera e propria spoliazione.

Molto spesso, credendo di far del bene, e riconosco le intenzioni ottime della Commissione, si raggiungono effetti affatto contrari.

Io proporrei il rinvio di tutte queste questioni alla legge che dovrà regolare la riforma delle Opere pie.

Con questo ho finito. Per me i difetti di questo disegno di legge sono quelli di accrescere le presenti sproporzioni nella rappresentanza delle varie classi, e specialmente a danno dei contadini; di aver tenuto troppo di mira gl'inconvenienti che oggi si verificano nei grandi comuni e troppo poco quelli dei piccoli; di non essersi occupato sufficientemente della questione fondamentale di assicurare la giustizia distributiva e

l'equità nel reparto dei tributi locali, e nella erogazione delle spese; di aver trascurato i mezzi efficaci per riparare a quei disordini che lo stesso presidente del Consiglio, deplorava; e finalmente, di fare affermazioni platoniche di diritti, senza dare ai comuni i mezzi per soddisfare alle esigenze che si risvegliano.

D'altra parte, riconosco che vi è qualche tentativo di miglioramento. Ed io spero che Governo e Commissione vorranno poi, articolo per articolo, tenendo conto delle osservazioni fatte nella discussione, eliminare o almeno diminuire molti degli inconvenienti che ora si segnalano nel progetto che ci sta dinanzi.

Io quindi, presentemente, non saprei nemmeno dichiarare quale sarà il mio voto in questa legge; dipenderà dal modo con cui si esplicheranno gli articoli.

In conformità delle idee che vi ho esposto, ho presentato alcuni emendamenti, e consistono principalmente nell'ammissione della scheda stampata, nel togliere la condizione del saper leggere e scrivere pei censiti, nel semplificare la procedura della votazione, nel proporre un sistema misto per la nomina del presidente della Giunta amministrativa, e nel sopprimere il Consiglio raddoppiato, i ratizzi, l'articolo relativo alla decadenza dei consiglieri, e l'obbligo del mantenimento dei miserabili.

Nessun desiderio nè di opposizione, nè di ostruzione mi muove, ma solo quello che credo di aver comune con voi tutti, di contribuire a fare una legge che onori la presente Legislatura. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio

Rinaldi Antonio. Se io non m'inganno, le questioni principali su cui dee versare la discussione generale, sono tre: l'elettorato, la nomina dei sindaci e la tutela dei comuni e delle provincie. Ogni altra questione può formare oggetto di osservazioni critiche e di emendamenti agli articoli. Ora io dirò subito e brevemente la mia opinione su queste che sono le basi fondamentali del disegno di legge.

Accetto il modo ond'è stato disciplinato l'elettorato amministrativo. Respingo le restrizioni che si vogliono apportare all'autonomia dei piccoli comuni, togliendosi loro l'elezione del proprio sindaco. Subisco l'istituto della Giunta provinciale amministrativa, a condizione che sia migliorato e accompagnato da altri correttivi.

L'elettorato amministrativo esteso è, come sapete, la partecipazione dei cittadini alla vita nuova.

Si è cittadini di un comune? Dunque si ha diritto di vedere come funzionano le scuole, in che maniera si conservano le strade, come si amministra il patrimonio municipale, come in genere si rappresentano gli interessi locali. Non è l'amore di popolarità, onorevole Colombo, quello che ci spinge all'allargamento del voto: è sentimento di giustizia, è omaggio al diritto di cittadinanza.

A questa ragione si aggiunge un'altra molto semplice e buona, che si legge nella relazione dell'onorevole ministro.

Se quasi tutti i cittadini sono stati ammessi all'esercizio dell'elettorato politico, il quale ha un contenuto più ampio e meno accessibile alla capacità di alcuni elettori, sarebbe strano ed illogico non ammettersi all'esercizio dell'elettorato amministrativo quei cittadini medesimi, quasiché non potessero esser capaci di formarsi un concetto esatto e preciso delle condizioni, dei bisogni e delle persone del luogo.

Mi è piaciuto di ripetere questa ragione che fu addotta dall'onorevole ministro, perchè ha formato oggetto di osservazioni critiche degli onorevoli Colombo e Lucchini. Essi hanno detto che non vi è eguaglianza di scopi fra l'elettorato politico e l'amministrativo. Siamo d'accordo. Con l'elettorato politico si tende alla nomina dei rappresentanti della nazione, con l'amministrativo alla scelta dei rappresentanti del comune. Ma se non corre l'argomento di analogia, trattandosi di materie diverse, sta invece quello che i logici dicono *a minori ad majus*. Ritenuto, e non possiamo ora sconfessare una legge dello Stato, che tutti i cittadini, persino quelli dell'articolo 100, sono capaci di formarsi un concetto esatto sopra il valore dei rappresentanti politici, il più delle volte nemmeno visti fuggevolmente, dee tanto più ritenersi che sono in grado di portare il loro giudizio sugli uomini che con essi " un muro ed una fossa serra ".

Se non che, io avrei desiderato che il principio dell'allargamento del voto si fosse conciliato con l'altro delle rappresentanza degli interessi, perchè la prepotenza del numero non schiacciasse i diritti delle minoranze, e perchè una buona volta si cessasse dal dire, che i voti si contano e non si pesano. Sarebbe stato mio desiderio vedere disciplinata la rappresentanza delle classi e dei ceti, poichè io non potrei accettare la teoria del voto *plurimo* o proporzionato ai gradi di ricchezza, a somiglianza di quello che succede in Prussia e in Inghilterra, dove i comuni sono costituiti a base feudale, quasiché si dovessero salvaguardare

soltanto gl'interessi materiali e non anche i morali, intellettuali e civili.

È un'antica mia opinione ricavata dallo studio del carattere nazionale e dalla storia della legislazione comunale in Italia, a cominciare dalle famose leggi Giulie, sino al celebre piano di amministrazione civica del 1799. Onde non dice bene l'onorevole Colombo quando asserisce, che la rappresentanza delle classi non abbia base storica in Italia.

Non pertanto, le classi non sono ancora organizzate, e questa idea non è penetrata nella coscienza dei più; quindi io mi rassegno a metterla da banda, riconoscendola politicamente inopportuna.

E qui si pare la differenza fra l'opera dello studioso e quella dell'uomo di Stato. Lo studioso può, nella solitudine della sua stanzetta, fabbricarsi quei sistemi che gli paiono più acconci, ma l'uomo di governo non si può permettere grandi slanci: deve pensare principalmente a riuscire, e limitarsi a tradurre in leggi gli ordinamenti, le tendenze e le idee che sono divenute già mature nella coscienza del popolo.

Il disegno di legge che ci si propone, o signori, non è certo l'ultima parola della scienza, nè il supremo desiderato della nazione. Anzi vi sono moltissime lacune, e lati censurabili, secondo l'opinione individuale di coloro, che sono chiamati a votarlo.

Alcune leggi si accettano facilmente dalle maggioranze e, direi quasi, senza discussione, come quelle che sono il prodotto di studii e di esperienze più miti, e rientrano nel campo del diritto privato. Altre leggi vengono su dal vivo battagliaire delle parti, e bisogna che il ministro abbia animo invitto per reggere al tempestare delle domande, delle critiche, delle osservazioni, più o meno acerbe. Questa è la natura delle leggi politiche, e segnatamente di quelle che si riferiscono all'ordinamento dei comuni e delle provincie. Ciascuno ha il proprio ideale, fornitogli, o dalle sue esperienze, o dalle ricerche amorose degli antichi statuti municipali in cui si rivela il carattere nazionale, o dallo studio indefesso delle legislazioni straniere, o anche dalle voci serene di una scienza che diventa utopia.

Io penso che il maggior nemico del bene è l'ottimo, e non vorrei che dopo di essersi discusso da tanti anni sulle eterne questioni del decentramento amministrativo e delle salde guarentigie dei comuni, questi debbano continuare a far vita rovinosa, fra l'impazzare di spese imprudenti,

sotto il peso di enormi debiti, e con una rappresentanza non bene ordinata.

Onorevoli colleghi, mettiamo un po' da banda i nostri ideali, i quali, appunto perchè sono nostri, ci paiono preferibili a quelli del ministro!

Ed eccomi a parlarvi del sindaco elettivo. Non è necessario assegnare le ragioni che consigliano la libera elezione del primo magistrato del comune; ormai questa idea è scesa nella coscienza di tutti, e non vi ha progetto che non si proponga di risolvere il problema nel senso più liberale. Dirò, invece, le ragioni che consigliano la estensione della regola anche ai piccoli comuni. Ed io non dubito di affermare che non vi è motivo il quale si adduce per giustificare questa misura nelle grandi città, che non debba valere egualmente (anzi a mille doppi) nei più piccoli centri.

Per giustificarsi la nomina del sindaco, deferita al Consiglio comunale, si dice che costui dee avere la fiducia degli amministrati. Ma, se questa è desiderabile nei grossi comuni, io non so perchè non debba ricercarsi ugualmente nelle modeste borgate.

Si aggiunge che, nella scelta dei sindaci, il Governo può facilmente ingannarsi: ed io osservo che se può temersi l'errore nelle grandi città, è addirittura inevitabile nei comunelli. Nei capiluoghi di provincia e di circondario, nelle sedi di Corte d'appello, di tribunale, di pretura, vi sono molte autorità dalle quali si possono attingere notizie sicure ed esatte; il procuratore generale, il procuratore del Re, il presidente del tribunale o della Corte, il pretore, il prefetto, il sotto prefetto vivono in quell'ambiente, conoscono le persone, la loro cospicua posizione sociale può affidare anche gli animi più schivi. Nelle umili terre al contrario, voi non potete rivolgervi che ai carabinieri; e basta essere amico del brigadiere dei carabinieri, per salire in voce d'impareggiabile cittadino. (*Bene!*)

Si è fatto ricorso ad un argomento economico, ed io ho letto nella pregevolissima relazione dell'onorevole mio amico Lacava, che questa istituzione tenderebbe ad abbattere la mala pianta della burocrazia, sapendosi bene quanto tempo si suole sprecare pei rapporti delle autorità, e le informazioni del Ministero. Piacciavi però seguirmi in un calcolo semplicissimo: i comuni d'Italia sono 8259; i capiluoghi di circondario, di provincia, di mandamento ascendono a non più che 1811; restano quindi sotto la regola antica, nullameno che altri 6448 comuni, ossia meglio che tre quarti sull'intero. Ora io non intendo,

come si possa dire abbattuta la mala pianta della burocrazia, col togliersi al Governo la nomina del sindaco in soli 1811 comuni, e lasciandogliela in tutti gli altri.

Una ragione molto singolare si legge nella relazione dell'onorevole ministro, ed è che nelle piccole terre si combattono più irosamente le parti. Domando perdono: se questa ragione fosse buona deporrebbe contro le grandi città, e non contro le piccole, nelle quali l'intimità delle relazioni rende le lotte meno pugnaci, e la tendenza prevalente al vivere agricolo fa i costumi più riposati. Per l'opposto nei grossi centri l'elemento operaio si agita, le discussioni vivaci si moltiplicano, le riunioni in luoghi aperti e chiusi si anticipano, la stampa *arma ministrat*. Non debbo fare altro che interrogare l'esperienza dei miei onorevoli colleghi. Ciascuno di noi ha nella propria circoscrizione comuni piccoli e grossi; di grazia, dove si dibattono più irosamente le parti?

Ho detto che se fosse una buona ragione, deporrebbe contro le grandi città; ma io desidero da per tutto l'agitazione, il movimento, la lotta, in cui si ritemprano i caratteri, e la vita si svolge più gagliarda. E se qualcuno accennasse al partito clericale, io direi che questo si costituisce più fortemente nei centri popolosi, ov'è sostenuto da gravi interessi, anzichè nelle piccole borgate dove la religione è sentimento, è morale, è mitezza di costumi, non base a poteri o scaltrimenti politici.

Si adduce infine una ragione, che costituirebbe il contrapposto della precedente: ove la coltura è scarsa, e la discussione non esiste, un sindaco potrebbe finire coll'infedare a sè il potere, formandosi una maggioranza sicura, tollerando gli abusi degli elettori e dei consiglieri più influenti, e facendo assegnamento sugli aiuti degli amici e dei parenti. Così le famiglie s'impongono, e bene mi scriveva un egregio elettore, questa non è libertà, ma servaggio. Però io credo che la suprema delle guarentigie consisterebbe nel non ammettersi il principio della illimitata rieleggibilità. È ormai divenuta di uso in tutti i corpi elettivi la conferma in ufficio, quando per deferenza personale, quando per incertezza di criteri.

Nè mi si dica che nelle terre più modeste non si trovano sempre in numero sufficiente persone capaci di occupare la carica di sindaco, perchè di uomini necessari non ve ne sono. E se morisse il sindaco ch'è in carica, morirebbe forse il comune? Io credo invece che sia utile promuovere l'educazione politica per tutti gli eventi. Che cosa avviene ora? Che cosa avverrà allo spirare del triennio? Chi è in carica, crede di aver

fatto il proprio dovere (e tutti stimano di averlo fatto); onde ascriverebbe a sua offesa il non essere confermato: di qui le raccomandazioni, le lotte, le ostilità. Al contrario quando la legge fatalmente s'impone, e determina che dopo il primo triennio, o anche, se meglio vuolsi, dopo il secondo, non debba esser rieletto per un altro triennio, il sindaco cessante non rimane imbronciato, ma è largo di aiuti e di consigli al successore.

E ora brevemente della tutela dei comuni.

È questo certamente il più ponderoso dei problemi amministrativi. La maggioranza della Commissione ha creduto di risolverlo con due forme di garanzie: l'una *intrinseca* e l'altra *estrinseca*. La prima consiste nel Consiglio raddoppiato; la seconda nell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Dirò dell'una e dell'altra; e primieramente mi sbrigherò in pochissime parole del Consiglio raddoppiato, perchè ha formato oggetto delle censure di diversi oratori, dai quali sono stato preceduto.

L'articolo 66 del progetto formulato dalla maggioranza della Commissione stabilisce che le deliberazioni di mutui, di appalti o di spese onde resti vincolato il bilancio per oltre un quinquennio, non sono valide, se non votate dal Consiglio e dai maggiori contribuenti del comune in un numero eguale ai consiglieri assegnati al comune medesimo. Ora io non posso sottoscrivere a questa determinazione della maggioranza della Commissione, e poichè ho avuto l'onore di far parte della Commissione medesima, protestai che me ne sarei appellato alla Camera.

Quest'istituto, come ben vedete, onorevoli colleghi, tende ad introdurre l'elemento feudale nella costituzione politica dei nostri municipi. E a che vale, domando io, aver dato il diritto del voto a tutti i cittadini, quando le deliberazioni più importanti debbono essere affidate alla classe più ricca? Logicamente gli onorevoli Colombo e Lucchini si sono serviti di quest'articolo, per combattere l'allargamento del voto amministrativo: io credo per l'opposto che, ammessa l'estensione del suffragio, la logica e l'organismo della legge debbano condurci piuttosto alla soppressione dell'articolo 66. Se cotesti maggiori proprietari del comune meritassero la fiducia del pubblico, sarebbero certamente eletti a rappresentarlo; ma non meritano la fiducia del pubblico, non sono consiglieri e pur tuttavolta dispongono della cosa pubblica!

Non vi ha Consiglio, in cui non abbia la sua larga rappresentanza il ceto dei proprietari; aggiungete a questi un numero eguale di consiglieri,

fra i maggiori del comune, ed avrete un consiglio di possidenti, i quali ridurranno al silenzio i consiglieri più intelligenti e capaci.

Intanto le spese obbligatorie incalzano, le rendite dei comuni non sono sufficienti, i proprietari consultano i loro interessi soltanto, e non si può provvedere ai bisogni pubblici altrimenti che con l'aumento delle tasse!

Per giustificare questa disposizione la nostra Giunta ha creduto di ricorrere per analogia all'articolo 23 della legge sulla perequazione fondiaria, il quale dispone che i maggiori contribuenti debbono intervenire nelle nomine delle Commissioni censuarie, da cui sono assistiti i periti incaricati di determinare i criteri di stima.

Qui il provvedimento è giusto, perchè quando si tratta d'interessi, conviene che siano invitati a dare il loro voto i maggiori interessati, ma ciascuno vede che non corre l'argomento di analogia da un ordine di rapporti ad un altro perfettamente diverso.

Prego l'onorevole ministro e la maggioranza della Commissione a voler consentire nella soppressione di quella parte dell'articolo che si riferisce al Consiglio raddoppiato, poichè tutto il resto va bene, ed io l'accetto di gran cuore.

La seconda garanzia, che fu detta *estrinseca*, è l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Diversi espedienti si sono successivamente escogitati, ma io credo di potere affermare che nessuno dei sistemi studiati da secoli per lo svolgimento pratico di codesta tutela è riuscito allo scopo; e perchè? Perchè poggiano tutti sopra un grosso equivoco; sullo scambio, cioè, fra il concetto giuridico della tutela e quello del sindacato. Prima il potere giudiziario, poi il Consiglio di prefettura, indi la deputazione provinciale ed oggi la Giunta amministrativa. Ora io non credo di errare, se dico che questo nuovo istituto così come lo vediamo ordinato, presenta tutti gli inconvenienti degli istituti precedentemente sperimentati, senza offrirne i vantaggi.

V'è, o signori, in questa Giunta provinciale amministrativa il presidente del tribunale. Io non posso approvare l'intervento dell'autorità giudiziaria nelle lotte amministrative. Forse ha ben funzionato il presidente del tribunale negli appelli elettorali in materia politica, perchè ove si disputa di un diritto, ivi è il posto del magistrato. Ma quando si tratta di spiegare un potere tutorio sui comuni, i termini sono e debbono essere diversi.

L'idea che sorride a moltissimi, e che a me

pure sorrideva una volta, è quella di commettere l'approvazione dei contratti comunali al potere giudiziario, siccome avviene per l'approvazione dei contratti che si stipulano nell'interesse dei minori e degl'interdetti. Ma gli atti delle rappresentanze politiche non possono essere giudicati coi criterii del diritto privato. Vedere se un'opera nuova è necessaria, se il bilancio del comune debba esser gravato di una spesa, se invece di ricorrersi al mutuo si debba imporre una tassa, tutto questo, o signori, esce dalla missione calma e serena del magistrato. In queste materie gli elementi del giudizio sono forniti soltanto dall'interesse politico dell'associazione; e il magistrato dell'ordine giudiziario non ha nulla a vedervi.

Vi sono di più due consiglieri di prefettura. Possono essere rispettabili, ma il loro intervento non vale ad affidare alcuno, perchè può sempre sorgere il sospetto, che il Governo intenda di far prevalere la sua opinione sulla libera iniziativa delle rappresentanze municipali. L'istituto del Consiglio di prefettura, che prima apparve nel progetto ministeriale, fu respinto da tutti gli Uffici, ed anche dalla Commissione, quasi ad unanimità, essendovi stato soltanto un voto favorevole. Ed ora con diversa forma vediamo ricomparire questo sconfessato Consiglio di prefettura!

Nè mi si dica che vi sono due commissari eletti, perchè questi ordinariamente non risiedono nel capoluogo della provincia. Le malattie, le assenze, gl'impedimenti non mancano, mentre il presidente del tribunale, e i due consiglieri di prefettura sono sempre al posto, e bastano essi soli per deliberare validamente. Cessi adunque dal meravigliarsi l'egregio collega Lucca, che l'onorevole ministro Crispi, dopo aver affidato nel suo progetto di legge la tutela dei comuni al Consiglio di prefettura, abbia poi accettato l'articolo della Commissione. Al penetrante ingegno del ministro non è sfuggito che, tolta l'apparenza del Consiglio di prefettura, vi è rimasta la sostanza.

Dirò di più che cotesta Giunta provinciale amministrativa presenta tutti gli inconvenienti della Deputazione provinciale, anzi con un peggioramento. Per quale ragione in diverse parti d'Italia le Deputazioni provinciali non hanno risposto agli intendimenti liberali del legislatore? La risposta è negli articoli 8, 9 e 76 del regolamento 8 giugno 1865, i quali non si possono sopprimere perchè non è lecito spezzare i vincoli che riuniscono i comuni allo Stato. Secondo queste disposizioni ogni prefettura si compone di quattro divisioni; la quarta divisione riceve gli incartamenti dei

comuni, studia le pratiche, come si dice in istile burocratico, e prepara le deliberazioni per la Deputazione provinciale.

I deputati provinciali che per lo più non risiedono nel capoluogo della provincia giungono con la febbre del ritorno nell'animo, sentono leggere la deliberazione già preparata, e se non vi hanno un interesse diretto, sia pure per raccomandazione, vi mettono un po' di polvere, e via. Questo egualmente avverrà con l'istituzione dei commissari elettivi. E notate che mentre la Deputazione provinciale è tutta composta di elementi elettivi, i commissari della Giunta da nominarsi dal Consiglio provinciale sono in gran minoranza rispetto agli elementi governativi.*

Che se poi questo nuovo istituto della Giunta si considera in relazione agli atti del Consiglio provinciale, l'assurdo si tocca con mano, perchè i commissari eletti dalla rappresentanza della provincia vengono a giudicare gli atti di quel medesimo corpo autorevole di cui essi sono una emanazione.

Due, o signori, sono i difetti fondamentali della Giunta provinciale, anzi di tutte le istituzioni che si sono venute successivamente sperimentando: la lontananza dell'autorità tutoria dai centri locali e la confusione tra il concetto di *tutela* e quello di *sindacato*.

La Giunta provinciale deve risiedere certamente nel capoluogo della provincia; ma essendo così lontana, non si possono da essa conoscere le ragioni intime che talvolta rendono urgente una determinazione. Si dee vedere se una spesa è d'inevitabile necessità; si debbono conoscere i bisogni, le idee, le aspirazioni di tutta la cittadinanza; occorre sapersi bene il complesso di tutto ciò che costituisce l'essenza della vita locale. Or come si può da lontano portarvi un giudizio sicuro?

Il concetto della tutela poi suppone incapacità; ed è altamente offensivo della dignità dei Consigli. Io posso capire la tutela dei minori e degli interdetti perchè sono incapaci, ma non posso intendere che un Consiglio comunale il quale rappresenta il fiore della cittadinanza, debba essere l'ultima espressione dell'incapacità del comune. Peggio poi se si porta questo concetto a spiegare l'ingerenza del Governo nell'esame degli atti del Consiglio provinciale, che deve riflettere la parte più intelligente della provincia.

L'ingerenza dell'autorità superiore, onorevoli colleghi, non serve alla reintegrazione della personalità giuridica d'incapaci. Serve invece ad esaminare attentamente le deliberazioni più im-

portanti, dubitandosi che, per difetto d'interesse personale, i rappresentanti del comune trattino con leggerezza gli affari dei loro rappresentati; o che per poca coscienza della loro responsabilità morale danneggino il comune o la provincia. Quindi non è il concetto di tutela che giustifica l'intervento dell'autorità superiore, ma l'altro più ragionevole di doversi mettere a sindacato le più importanti deliberazioni; il che fu scultoriamente espresso nel primo atto che si sappia di regolare ordinamento della potestà approvatrice dei contratti comunali, cioè nella celebre costituzione dell'imperatore Leone, *de vendendis rebus civitatum*, ove si legge di esser necessaria l'approvazione del preside, *ne quis adversus civitatum commoda quicquam moliri possit incommodi, sed sine ulla fraude, seu inordinatione, vel collusione, seu conniventia huiusmodi venditiones procedant*. Frode, connivenza, leggerezza possono danneggiare un comune, e rendere perciò indispensabile l'esercizio di un sindacato rigoroso dell'autorità superiore.

Sostituito così al concetto improprio della tutela l'altro più vero e proprio del sindacato, mi domanderete: in che maniera lo si può disciplinare? Ed io rispondo: in un modo semplicissimo. Ho detto che subisco l'istituto della Giunta, perchè mi riesce indifferente il modo come vi piace di ordinarlo; ma desidero che vi si porti il contrasto, l'opposizione, la lotta. E gli esempi ci vengono forniti dalla stessa legge vigente. Nell'articolo 13 della legge 20 marzo 1865 è detto: "Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto." E poi nell'articolo 139 della stessa legge si trova: "Sono approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano: 1° l'introduzione dei pedaggi; 2° le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentano l'imposta, *ove siavi reclamo di contribuenti*, che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune. Infine nell'articolo 62 del progetto che ora stiamo discutendo, è detto così:

"La Giunta provinciale amministrativa pronuncia, salvo il disposto negli articoli 64 e 65 della presente legge, sui reclami contro ogni provvedimento dei sindaci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali, delle deputazioni e dei Consigli provinciali, sulle seguenti materie ed in seduta pubblica:

a) polizia rurale o urbana;

b) professioni ed esercizi, usi e spettacoli pubblici, concessioni, licenze, divieti e certificati;
c) esposti, spedalità e spese relative, ecc."

Ora io domando: perchè non estendersi questa regola a tutti i voti che tendono a diminuire il patrimonio? Perchè non darsi a tutti i cittadini, o almeno ad un numero eguale dei consiglieri assegnati al comune, il diritto di opporsi innanzi alla Giunta provinciale, con facoltà di farsi rappresentare? Così i cittadini più ricchi non direbbero che si voglia fare il vantaggio dei non abbienti coi denari degli abbienti, e la istituzione del Consiglio raddoppiato sarebbe ferita nella base. Così all'istituto di una tutela sonnolenta, si sostituisce il contraddittorio delle parti interessate, e l'attrito di un sindacato operoso, largamente discusso.

Quindi per rendere pratica la mia idea, ho creduto di formulare questo concetto in un articolo aggiuntivo che direbbe, presso a poco, così:

"Le deliberazioni dei Consigli comunali, che importano necessità di approvazione della Giunta provinciale amministrativa, saranno prese a maggioranza assoluta, con la presenza di due terzi del Consiglio. Fra 15 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio, potrà qualunque elettore (e si potrebbe stabilire un numero eguale a quello dei consiglieri) produrre reclamo alla Giunta medesima, con diritto di farsi rappresentare da un mandatario."

In quanto ai Consigli provinciali, pur sostenendo il concetto del sindacato da sostituirsi a quello della tutela, io proporrei che l'articolo 15 venisse modificato così:

"Le deliberazioni del Consiglio provinciale, da prendersi a maggioranza assoluta di voti, e con intervento di due terzi dei consiglieri, sono esecutive senza necessità di approvazione. Potrà però un comune della provincia, o il prefetto, produrre reclamo fra 30 giorni dalla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia. Giudicherà sul reclamo il Consiglio di Stato."

Questo sistema che pone il diritto dei comuni sotto la diretta sorveglianza degli interessati trova un riscontro nell'articolo 94 del disegno di legge, intorno alle azioni popolari. Dirò pochissime parole su quest'argomento, ed avrò finito.

Lo stato attuale della giurisprudenza è che si debbono distinguere i beni patrimoniali dai demaniali; sui beni demaniali ciascun cittadino ha diritto ad un vantaggio immediato: sugli altri un

semplice vantaggio indiretto, e, giusta la distinzione invalsa nella pratica, i primi diritti si esercitano dai cittadini *uti singuli*, gli altri *uti universi*.

Ora la giurisprudenza ammette l'azione popolare pei fondi demaniali, non già pei patrimoniali; ed è notevole che questo principio è penetrato anche nella nostra legislazione positiva. Non vi parlerò di ciò che dispone la legge 1º novembre 1875 e l'altra sulle espropriazioni per ragioni di pubblica utilità; mi basta soltanto ricordare queste fonti di diritto, poichè non intendo di tediare la Camera, dovendo tener conto dell'ora molto avanzata. Dirò non pertanto che in nessuna legge si trova disciplinata l'azione del privato cittadino, intesa alla conservazione dei beni patrimoniali. Or questo vuoto si fa a colmare l'articolo 94 del disegno di legge in discussione.

È giustificata questa nuova disposizione?

Spesso nei comuni, e segnatamente nei piccoli, il sindaco è personalmente e direttamente interessato in un'opera nuova. Là il fratello, qua un amico, in altro luogo un elettore o un consigliere influente, ha occupato il suolo comunale. Se il sindaco non si muove, e se la maggioranza del Consiglio non lo eccita, perchè formata da un solo partito, rimarranno i cittadini inerti spettatori dello strazio della cosa pubblica, senza poter levare la voce per l'affermazione del diritto del comune, che è il diritto proprio?

Tutti i cittadini sono interessati alla conservazione della cosa pubblica, sia che si tratti di beni demaniali, sia che si disputi di beni patrimoniali. Quanto più è ricco il mio comune, tanto meno io pago di imposte; tanto più lo vedo andare innanzi nella istruzione pubblica, nella viabilità ed in tutte le altre forme della civiltà moderna. Di guisa che è perfettamente ragionevole, anche pei beni patrimoniali, il principio, che *l'interesse è la misura di tutte le azioni*.

Ma in che maniera la maggioranza della Commissione ha creduto di esplicitare questo concetto?

Leggiamo l'articolo:

Art. 94. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. »

Diverse osservazioni:

Ciascun contribuente. E perchè non riconoscersi questo diritto in ciascun cittadino? Forse soltanto i contribuenti hanno interesse alla cosa pubblica?

A suo rischio. Domando: qual'è il rischio di un

giudizio? Il pagamento delle spese. Ma si forma il giudicato? Codesta è la questione più grave, imperocchè non è giusto costringere un pover'uomo a litigare con tutti i cittadini che successivamente si presentano. I giureconsulti romani si proposero la questione, e la risolvettero in senso affermativo, giusta il frammento 3 *Dig. De popularibus actionibus*, che dice così: *sed si ex eadem causa saepius agatur, cum idem factum sit, exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur*.

Bisogna che la Camera italiana si proponga pure codesta questione, e la risolva.

Dipiù, l'azione non può essere sperimentata, dice l'articolo 94, se non coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Ma se la Giunta vede che il giudizio è giusto, ne riferisce al prefetto il quale impone al sindaco di promuoverlo: può perfino provocare, com'è detto in altri articoli, la destituzione del sindaco o lo scioglimento del Consiglio per tanta negligenza della cosa pubblica.

Onde a me pare che secondo queste idee, su per giù, dovrebbe portarsi una modificazione.

Ed ora ho finito.

Non ho fatto queste osservazioni coll'intendimento di ostacolare la legge intorno alla quale ho pure io speso la modesta opera mia: intendo solo, e bramo ardentemente, che sia migliorata.

Prego il ministro a smettere alquanto la sua nota rigidità di concetti: prego la maggioranza della Commissione a volere accogliere le proposte della minoranza; così potremo dire di aver dato all'Italia una legge comunale, se non ottima, almeno relativamente buona. (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

La seduta termina alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione alla legge comunale e provinciale. (18)

2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)

4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)
7. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)
8. Sulla emigrazione. (85)
9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)
12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)
13. Costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel novennio 1889-98. (159)
14. Convenzione con la Navigazione Generale Italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden. (165)
15. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)
16. Modificazioni alla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª) sull'ordinamento del credito agrario. (172)
17. Modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª) pel risanamento di Napoli. (174)
18. Ordinamento delle Casse di risparmio. (11)
19. Affrancamento dei canoni decimali. (63)
20. Proroga per sei mesi dal trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguense del 6 marzo 1868. (180)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)